

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CII
n. 5

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE
CONCERNENTE LA PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA
UOMINI E DONNE IN MATERIA DI LAVORO

(ANNO 1999)

(Articolo 18 della legge 9 dicembre 1977, n. 903)

**Presentata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
(SALVI)**

Trasmessa alla Presidenza l'8 maggio 2001

PAGINA BIANCA

I N D I C E

Introduzione.	<i>Pag.</i>	5
Considerazioni di carattere generale.	»	6
Attuazione legge 9 dicembre 1977, n. 903.	»	11
Rassegna dei dati regionali	»	19
Appendice di legislazione e giurisprudenza	»	47

PAGINA BIANCA

Introduzione

Il 1999, a differenza del 1998, che è stato un anno di consolidamento, riflessione e pianificazione del futuro, ha dato risultati ancora più espliciti in tema di parità uomo-donna, i quali possono rinvenirsi nell'avvio dell'applicazione del trattato di Amsterdam del 1997, nell'adozione di nuove regole per i Fondi strutturali, nell'approfondimento dei temi trattati a Lussemburgo, nei piani del Consiglio d'Europa per un Patto europeo per l'occupazione e nei preparativi per la revisione della Piattaforma d'azione di Pechino del 2000.

Da tutte queste novità si possono attendere ulteriori cambiamenti all'architettura delle politiche per la parità nell'Unione.

Il trattato di Amsterdam individua espressamente fra i propri obiettivi fondamentali l'eliminazione delle disuguaglianze fra le donne e gli uomini e la promozione della parità in tutte le attività dell'UE. In tal modo, il trattato formalizza il concetto di "integrazione orizzontale" (mainstreaming) delle pari opportunità in tutti i settori di azione e trasforma l'occupazione in una questione di comune interesse europeo.

Il Vertice europeo sull'occupazione di Lussemburgo aveva visto l'impegno dei 15 Stati membri a seguire una politica coordinata in favore dell'occupazione, individuando nella disparità fra i sessi, quantificabile in 25 milioni di donne occupate in meno rispetto agli uomini, uno dei problemi principali: emerge, quindi, che l'occupazione è la principale priorità dell'Unione Europea e che le pari opportunità per le donne e gli uomini sono una componente essenziale dell'intera strategia per l'occupazione.

Considerazioni di carattere generale

Attraverso un'attenta analisi delle relazioni pervenute a questo Ufficio da parte dei Settori Ispezione delle Direzioni Regionali del Lavoro non emergono particolari problematiche nell'ambito dello svolgimento dei rapporti di lavoro.

L'andamento occupazionale italiano nel 1999 rispetta pressoché le caratteristiche degli ultimi anni in termini statistici. Un riscontrato cambiamento, peraltro, è rapportato a molteplici percorsi formativi propulsori di importanti innovazioni nel mondo del lavoro.

Le donne si presentano, così, come protagoniste essenziali di tale cambiamento in quanto investono di più in cultura rispetto agli uomini: danno maggiore rilievo al lavoro, sperimentano forme nuove del produrre, rivestono una molteplicità di ruoli nelle diverse fasi della vita. Per via del carico di lavoro familiare ed extradomestico hanno un'organizzazione dei tempi di vita più complessa e flessibile degli uomini.

L'aumento della scolarizzazione per entrambi i sessi ha comportato una diminuzione dei tassi di attività per le classi giovanili e lo spostamento in avanti dell'età di ingresso nel mondo del lavoro. A ciò si è associata, nel corso degli anni novanta, la tendenza degli occupati ad anticipare l'uscita per gli incentivi al prepensionamento nei settori in crisi e comunque per godere dei vantaggi garantiti dal sistema pensionistico.

Altro fenomeno rilevante nel 1999 è stata la progressiva terziarizzazione dell'economia italiana ed una più ampia articolazione dei contratti e degli orari di lavoro che hanno incrementato la partecipazione femminile al mercato del lavoro in professioni tradizionalmente maschili.

Inoltre, un maggiore incremento all'occupazione femminile è venuto dalla diffusione delle cosiddette forme contrattuali "atipiche" che rispetto ai contratti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, presentano differenze di durata, orario, aliquote contributive e livelli retributivi. L'Italia presenta uno sviluppo delle forme atipiche del lavoro inferiore a quello europeo, anche se nel periodo 1993-1999 il ricorso ad esse si è comunque progressivamente ampliato in modo indipendente rispetto all'evoluzione del ciclo economico. Tra ottobre 1992 e gennaio 2000, infatti, il numero degli occupati con contratti atipici (part-time e a tempo determinato) è aumentato del 45,2%; nello stesso periodo l'occupazione totale è cresciuta soltanto dello 0,7%. Nel 1999, il 57% delle assunzioni nel lavoro dipendente è avvenuto tramite contratti atipici ed ha riguardato soprattutto le donne ed i giovani da 15 a 24 anni. (Fonte ISTAT - Rapporto Annuale 1999).

In Umbria il numero dei lavoratori "atipici", cioè legati ad un contratto di collaborazione e non di lavoro subordinato ha toccato le 30.000 unità.

Pertanto, in questa Regione, se rispetto al lavoro standard le donne rappresentano il 33,4% degli occupati, la loro percentuale cresce sensibilmente nelle forme di lavoro atipico arrivando al 43% nel lavoro interinale e nel lavoro parasubordinato, a dimostrazione del fatto che si tratta di modalità di ingresso meno selettiva nei confronti delle donne.

Le basse percentuali di uomini destinati alle forme di lavoro flessibile indurrebbe a pensare che la flessibilità sia destinata soprattutto a quelle donne che cercano una soluzione di lavoro che tenga conto di aspetti della vita privata. In Italia, però, solo il 27% delle donne che lavorano part-time ha scelto questa formula perché non desiderava un contratto a tempo pieno, mentre il 34% lo ha

accettato in mancanza di un'occasione full-time (Fonte CNEL "L'evoluzione dei bisogni delle donne e le risposte della rappresentanza professionale").

Ciò, d'altra parte, non è sufficiente per affermare che la flessibilità in Italia sia una condizione soltanto subita per l'impossibilità di trovare condizioni standard, anche se questo è un elemento di riflessione.

Dalle relazioni delle Direzioni Provinciali del Lavoro, svolte in proposito, emerge che l'approccio italiano alla flessibilità è ancora condizionato dal contesto economico esistente nel Paese. Infatti, la flessibilità è stata un mezzo di contrapposizione alla rigidità del lavoro standard che non consentiva incrementi occupazionali, rendendo più fluido l'ingresso e il transito delle risorse umane nel mercato del lavoro. Essa però rappresenta, a tutt'oggi, un sistema alternativo e non complementare a quello del lavoro standard poiché viene considerata come sinonimo di precarietà. Le principali destinatarie della flessibilità sono le donne, le quali mostrano di apprezzare soprattutto quelle forme di flessibilità che hanno maggiore affinità col posto "fisso" e quindi con le formule contrattuali standard.

Inoltre, l'evoluzione socio-economica e normativa ha fatto sì, in questi ultimi anni, che nuove opportunità si intravedessero in tema di parità e condivisione dei ruoli familiari. In questo senso sembra che le indicazioni contenute nella nuova legge sui congedi parentali e di formazione fanno del congedo parentale un diritto individuale favorendo una maggiore partecipazione dei padri alle cure familiari. Le difficoltà più rilevanti dei padri a chiedere ed ottenere i congedi parentali sembrano derivare dalla cultura esistente e condivisa, per cui l'accudimento del bambino deve essere compito della madre. Vi è quindi la presenza di un condizionamento sociale e culturale ancora

molto forte da permettere alle aziende un comportamento diretto ad ostacolare ai dipendenti maschi la fruizione di tali congedi.

Da quanto sopra detto deriva la conseguenza che non esistono in Italia esempi di buona prassi di incentivazione da parte delle aziende in questi casi.

E' da sottolineare, in ogni caso, che la normativa relativa ai congedi parentali, coerente con quanto previsto dalla direttiva 96/34/UE, considera globalmente e ridefinisce con maggiore flessibilità la possibilità di assentarsi dal lavoro da parte del padre e della madre per la cura dei bambini, per l'assistenza ai disabili e per la formazione culturale e professionale del lavoratore.

Di fondamentale importanza è, peraltro, l'ampia estensione al padre di diritti sinora riconosciuti soltanto alla madre, in misura maggiore di quanto previsto dalla legge 903/77, in base alla quale il padre lavoratore poteva fruire dell'astensione facoltativa dal lavoro solo a condizione che la madre fosse lavoratrice dipendente e rinunciataria. Con le nuove disposizioni, i due genitori lavoratori possono godere, complessivamente, di dieci mesi (elevabili a 11), gestibili con estrema flessibilità. Il trattamento di maggior favore nei confronti del padre costituisce un incentivo alla condivisione delle responsabilità di cura dei figli tra i genitori, dando alla madre lavoratrice la possibilità, dopo un periodo gravoso di astensione obbligatoria, di reinserirsi nell'ambiente lavorativo e, di avere, quindi un'effettiva parità di percorsi di carriera.

La legge 53/2000 modifica anche alcuni punti della legge 104/92 sull'handicap, allo scopo di favorire una più larga possibilità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. I tre giorni di permesso mensile già previsti, vengono ora coperti da contribuzione figurativa

ed è stato eliminato il requisito della convivenza con l'handicappato per fruire delle possibilità offerte dalla stessa legge.

La gravosità dei carichi familiari e la configurazione del mercato del lavoro hanno influito sulla qualità della vita e sui percorsi lavorativi delle donne: all'interno della famiglia la divisione dei ruoli è ancora asimmetrica; infatti la maggior parte delle donne occupate lavora più ore a settimana fra lavoro domestico e quello extradomestico rispetto agli occupati uomini. Dalle relazioni degli Uffici Ispettivi emerge, infatti, che sono soprattutto le regioni del centro-sud a risentire di questo aspetto in quanto è più al nord, a causa di un diverso assetto socio-economico, che una fascia più ampia di donne svolgono anche un lavoro fuori delle mura familiari.

In generale, dall'esame delle relazioni pervenute da parte degli organi ispettivi competenti, nel corso dell'anno 1999 non risulta che siano avvenuti cambiamenti di notevole rilievo sia per quanto riguarda l'aspetto occupazionale che quello relativo alla sfera socio-economica, se non la constatazione di maggiori esigenze di presenza nell'ambito familiare che incentiverebbero l'utilizzo del lavoro part-time.

Attuazione Legge 9 dicembre 1977, n. 903**Articolo 1**

In relazione all'art. 1 della legge 903/77 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) che vieta, com'è noto, qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro anche se attuata attraverso il riferimento allo stato di gravidanza, sono pervenute, da parte dei Servizi Ispezione della Lombardia, segnalazioni di violazioni di tale norma da parte dei responsabili di alcune filiali delle Poste di Pavia e Sondrio con conseguente inoltro di denuncia all'Autorità Giudiziaria per la mancata assunzione di tre lavoratrici (due a Pavia e una a Sondrio), le quali avevano dichiarato di trovarsi in astensione obbligatoria dal lavoro.

A seguito dell'intervento ispettivo, le lavoratrici sono state assunte con data retroattiva percependo il trattamento economico di maternità previsto per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro.

A Bologna, il Servizio Ispezione ha segnalato una richiesta di intervento da parte della Consigliera Provinciale di Parità.

Tale richiesta riguardava un'azienda industriale dove alcune lavoratrici hanno segnalato che al rientro dal periodo di assenza per maternità non erano state reintegrate nella stessa o equivalente posizione di lavoro ricoperta prima di detto periodo, e che dopo essere

state invitate a rassegnare le dimissioni, l'azienda ha attuato un programma di demansionamento alternativo all'espulsione.

A Perugia, invece, sono state effettuate 62 convalide di dimissioni e rilevata un'inosservanza al divieto di licenziamento di una lavoratrice madre. Da segnalare, inoltre, che nel 1999, in Umbria il numero dei lavoratori "atipici" cioè legati ad un contratto di collaborazione e non di lavoro subordinato ha toccato le 30.000 unità.

Nelle regioni Calabria e Basilicata il lavoro femminile è visto ancora in una posizione subalterna rispetto a quella maschile. La stessa imprenditoria continua a mantenere un atteggiamento diffidente nei confronti della manodopera femminile e preferisce assumere manodopera maschile per evitare tutti i condizionamenti che derivano dalle norme poste a tutela delle lavoratrici madri (L. 1204/71). Il settore agricolo continua a rappresentare il settore con maggiore concentrazione di forza lavoro femminile; le ragioni possono essere individuate nel contesto socio-economico regionale ma anche e soprattutto nella saltuarietà delle lavorazioni agricole e nella pratica del sottosalario, fattori che scoraggiano la manodopera maschile.

In provincia di Potenza sono stati trattati due casi riguardanti rispettivamente il mancato superamento del periodo di prova ed i rapporti fra datore di lavoro e dipendente per i quali poteva risultare determinante la discriminazione sessuale. Al riguardo, pur non essendo risultate specifiche violazioni di legge, è stata comunque interessata la Consigliera di Parità.

Articolo 2

Per quanto riguarda la parità di retribuzione prevista dall'art. 2 della legge 903/77, risulta dai dati statistici che, nonostante tale norma sancisca un diritto paritario di retribuzione per entrambi i sessi, si riscontrano situazioni di disparità, per eguali mansioni, riferite non al salario base ma, soprattutto, ad una mancata fruizione di lavoro straordinario in quanto le donne, nella maggioranza dei casi, svolgono anche un ruolo familiare-sociale a cui non possono sottrarsi.

Articolo 3

L'art. 3 comma 2 della legge così si esprime: "Le assenze dal lavoro, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono considerate, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti". Dalle relazioni pervenute nel 1999 risulta che spesso tale principio non viene rispettato e che quindi le donne continuano ad essere, sotto questo aspetto, una fascia debole del mercato del lavoro.

Articolo 4

"Le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali ..."

A tale riguardo, dalle relazioni dei Servizi Ispettivi non sono emersi casi di lavoratrici che si sono avvalse della facoltà di opzione per il proseguimento della attività lavorativa fino alla stessa età prevista per gli uomini.

Articolo 5

L'art. 5 della legge 903/77 vieta l'adibizione delle donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6 nelle aziende manifatturiere anche artigianali e non ammette deroghe dall'inizio dello stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto. Il decreto legislativo n. 532 del 26/11/99 varato dal Governo in attuazione della delega conferitagli dall'art. 17 della legge 5 febbraio 1999, n. 25 rappresenta una ulteriore e significativa fase di recepimento dei contenuti della direttiva comunitaria 93/104 CE riguardante alcuni aspetti dell'organizzazione del lavoro. In materia di orario di lavoro, il predetto decreto legislativo contiene la disciplina del lavoro notturno.

Nel nostro ordinamento, per la prima volta, vengono introdotte la figura del "lavoratore notturno" e la nozione di "lavoro notturno".

In relazione all'articolo 5 della legge 903/77, novellato dall'art. 17, comma 1, della legge 25/99, risulta che, il divieto di adibire le donne al lavoro notturno sia stato generalmente osservato.

Nella regione Marche sono intervenuti n. 6 accordi aziendali per le deroghe al divieto di lavoro notturno mentre in Emilia Romagna, tranne qualche eccezione, non sono stati depositati accordi sindacali in deroga al divieto. Alle Direzioni Provinciali del Lavoro del Piemonte sono pervenuti n. 13 accordi aziendali, che hanno consentito l'effettuazione del lavoro notturno a n. 203 lavoratrici. La Direzione

Regionale del Lavoro della Toscana, inoltre, ha relazionato che nel corso della ordinaria attività di vigilanza non sono state riscontrate irregolarità inerenti alla violazione del divieto di cui al primo comma del surrichiamato articolo 5 e che, nell'anno, sono stati complessivamente depositati n. 7 accordi sindacali.

In genere, detti accordi riguardano ditte operanti nel settore della trasformazione di prodotti ortofrutticoli in ragione della facile deperibilità delle derrate alimentari in lavorazione.

Articolo 6

I servizi ispettivi delle Direzioni Provinciali del Lavoro, nell'anno in riferimento, non sono stati chiamati a svolgere interventi in merito all'applicazione della normativa riguardante le adozioni o gli affidamenti preadottivi. Ciò nonostante, non si può non sottolineare il considerevole impegno che hanno profuso gli uffici del Ministero nel recepimento e interpretazione delle normative al riguardo e né tantomeno l'attenzione data alle risposte relative ai numerosi quesiti formulati da genitori che hanno adottato bambini o li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo.

Si segnala, in proposito, il contenuto dell'art. 39 quater della legge 31 dicembre 1998, n. 476, il quale prevede il diritto da parte dei genitori adottivi di fruire:

- dell'astensione dal lavoro, quale regolata dall'art. 6 della legge n. 903/77, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età;

- dell'assenza dal lavoro, quale regolata dall'art. 6, secondo comma e dall'art. 7 della predetta legge n. 903, sino a che il minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di età;

- del congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione.

La legge tiene conto, peraltro, delle direttive emanate dalla Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993.

Tale Convenzione ha, fra l'altro, per oggetto:

- a) di stabilire delle garanzie, affinché le adozioni internazionali si facciano nell'interesse superiore del minore e nel rispetto dei diritti fondamentali che gli sono riconosciuti nel diritto internazionale;

- b) di instaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti in merito alle adozioni realizzate in conformità alla Convenzione.

Articolo 7

L'art. 7 della legge n. 903/77, ora abrogato dall'art. 17 della legge n. 53/2000, prevedeva che il padre lavoratore poteva assentarsi dal lavoro per i periodi previsti dall'art. 7 commi 1 e 2 della legge 1204/71 (assenza facoltativa di 6 mesi e assenze per malattie del bambino) su rinuncia della madre lavoratrice.

A questo riguardo, la nuova legge n. 53 stabilisce quali punti qualificanti:

- a) il diritto del padre al congedo è attribuito iure-proprio;

- b) il diritto ad utilizzare i permessi è esteso fino a otto anni di vita del bambino;

c) garanzie per il lavoratore padre che utilizza i permessi consentiti.

Articolo 13 e articolo 15

L'art. 13 della legge 903/77 ha ampliato la tutela antidiscriminatoria prevista dall'art. 15 della legge n. 300/70, dichiarando che la sanzione di nullità si applica "altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso".

In relazione all'art. 15, non risulta che ci siano provvedimenti adottati dall'Autorità Giudiziaria in ordine alla violazione degli articoli 1 e 5 della legge in esame né che ci siano state denunce in merito.

PAGINA BIANCA

Rassegna dei dati regionali

PAGINA BIANCA

BASILICATA

Il naturale processo evolutivo e la profonda trasformazione che hanno interessato la realtà socio-culturale italiana, hanno determinato anche in Basilicata l'affermazione della donna ed il suo inserimento nella vita economica e sociale.

In Basilicata, allo stato attuale, la donna impegnata in politica o nelle libere professioni non rappresenta più un fenomeno sporadico; è facile, infatti imbattersi in donne che ricoprono posizioni di responsabilità non solo nella P.A. ma anche nel privato.

E' necessario, comunque, tener presente che il lavoro femminile, nonostante tutto, è visto ancora in una posizione subalterna rispetto a quello maschile sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo; spesso rappresenta un semplice completamento del lavoro maschile, un contributo all'economia della famiglia.

La capacità di competere alla pari con l'altro sesso per il posto di lavoro, per il mantenimento dello stesso e per la progressione in carriera, è limitata soprattutto perché costituisce un problema per la lavoratrice in quanto richiederebbe una certa flessibilità che la stessa non sempre può affrontare per la necessità di dover conciliare i propri doveri familiari di madre con il proprio lavoro.

Nonostante tutto, la donna emerge nel duplice ruolo che si trova a ricoprire nella famiglia, quello di madre e di educatrice quello di lavoratrice diventando parte integrante del sistema produttivo economico.

Nel corso dell'anno cui si riferisce la relazione non si sono registrati sostanziali mutamenti per cui la manodopera femminile in Basilicata continua ad essere presente in maniera determinante in alcuni settori produttivi quali l'agricoltura, il terziario e particolarmente la P.A. ed è assente o poco rilevabile negli altri comparti economici.

Il settore agricolo continua a rappresentare il settore con maggiore concentrazione di forza lavoro femminile.

Si riportano di seguito i dati relativi alla vigilanza esercitata e le notizie acquisite dagli Uffici per quanto concerne l'occupazione di manodopera femminile nel 1999.

Art. 1

- a) **Accesso al lavoro** Nel corso del 1999 non sono state segnalate o riscontrate infrazioni alla normativa sull'accesso al lavoro e consistenti in discriminazioni basate sul sesso. Non si è avuta notizia di pratiche discriminatorie operate e fondate sullo stato matrimoniale o di gravidanza.

In provincia di Matera, le donne non più giovani trovano lavoro in agricoltura come braccianti, nei servizi, nei comparti industriali del legno ed in quello

alimentare della plastificazione, presente solo nel capoluogo con lo stabilimento Barilla. La manodopera femminile trova occupazione anche nei laboratori artigianali di maglieria e confezioni tessili in serie. In questi settori l'accesso al lavoro delle donne si articola verso qualifiche operaie e impiegatizie medio-basse, nella pubblica amministrazione anche verso qualifiche medio-alte.

In provincia di Potenza sono stati trattati due casi riguardanti rispettivamente il mancato superamento del periodo di prova ed i rapporti fra datore di lavoro e dipendente per i quali poteva risultare determinante la discriminazione sessuale. Al riguardo, pur non essendo risultate specifiche violazioni di legge, è stata comunque interessata la Consigliera di Parità.

- b) **Deroghe ai lavori pesanti** Non risulta che siano intervenute deroghe, in materia di lavori particolarmente pesanti, attuate mediante la contrattazione collettiva a qualsiasi livello. Non risultano richieste alle Sezioni di Collocamento di "personale esclusivamente maschile" motivate da deroghe introdotte attraverso la contrattazione collettiva.

In provincia di Potenza, l'assenza dell'elemento produttivo femminile nei settori di attività dove è richiesti particolare sforzo fisico non è da attribuirsi a discriminazioni ma solo alla libera scelta delle stesse lavoratrici che non gradiscono tali lavori.

Art. 3

Non sono state denunciate né accertate discriminazioni attinenti all'attribuzione delle qualifiche e delle mansioni, alla progressione di carriera. Il ricorso alle disposizioni legislative previste dall'art. 5 della legge 1204/71 in favore delle lavoratrici madri è sempre piuttosto frequente. Soprattutto nel settore pubblico le astensioni dal lavoro per gravi complicazioni in gravidanza, quindi il ricorso all'art.5 della predetta norma, riguardano quasi sempre lunghi periodi precedenti l'astensione obbligatoria.

Art. 4

Non si è in grado di precisare se siano frequenti o meno i casi di opzione, da parte della donna lavoratrice, al proseguimento delle prestazioni lavorative oltre l'età pensionabile; tuttavia si ritiene che il ricorso a tale normativa sia limitato.

Art. 5 (sostituito dall'art. 17 della legge 5/2/99, n. 25)

Il divieto di adibire le donne al lavoro notturno viene regolarmente osservato in Basilicata.

Art. 6

Non sono emerse problematiche in merito all'applicazione della norma in esame né sono stati esperiti interventi in proposito da parte dei Servizi Ispettivi della regione. L'ufficio di Potenza, quando ne è stato richiesto ha fornito le notizie ed i chiarimenti necessari direttamente ai soggetti interessati.

Art. 7

Il ricorso alle ipotesi previste da questo articolo è un fenomeno sporadico molto limitato. I servizi delle D.P.L. della regione non hanno svolto interventi in merito ed hanno provveduto, ove richiesto, a fornire direttamente agli interessati le notizie ed i chiarimenti necessari.

Art. 15

Non risultano adottati provvedimenti per la violazione degli artt. 1 e 5 della legge 903/77 né sono stati svolti interventi in tal senso.

Relativamente allo stato di attuazione della legge 125/91, il Servizio delle Direzioni Provinciali del Lavoro di Matera e Potenza hanno comunicato di non aver ricevuto alcuna segnalazione riguardante discriminazioni ai danni del personale femminile.

CALABRIA

Nella regione la presenza femminile nell'ambito lavorativo è riscontrabile, in modo significativo soltanto nel settore agricolo ed in quello terziario.

Si evidenzia, altresì, che la legge n. 903/77 risulta ancora oggi poco conosciuta e che permane nella donna la diffidenza a denunciare eventuali atti discriminatori commessi dai datori di lavoro. Ciò considerato, il grado di applicazione della normativa, in linea generale, può ritenersi soddisfacente.

Infatti, nel corso dell'attività di vigilanza dai Servizi Ispezione del Lavoro delle provincie calabresi, è emersa solo una violazione agli obblighi previsti dalla legge n. 903/77.

Premesso quanto sopra si forniscono i dati distinti per articolo.

Art. 1

- a) non è stato accertato, su tutto il territorio regionale, alcun caso di violazione della norma con riferimento al divieto di discriminazione fondata sul sesso del lavoratore nella fase di accesso al lavoro;
- b) non risulta che siano intervenute deroghe a mezzo della contrattazione collettiva per ciò che concerne i lavoratori particolarmente pesanti.

Art. 3

Non sono state denunciate né sono state accertate discriminazioni riguardo l'attribuzione delle qualifiche, mansioni e progressione in carriera.

Art. 4

Non sono stati accertati casi di richiesta, da parte di lavoratrici, di continuazione delle prestazioni di lavoro fino ai limiti di età previsti per gli uomini.

Art. 5

Non risultano intervenuti accordi di deroghe in materia di lavoro notturno delle donne, né risultano lavoratrici adibite al lavoro notturno in virtù di contratti precedentemente stipulati.

Non risultano lavoratrici che effettuano lavoro notturno nelle aziende manifatturiere per contratti di deroga stipulati nel corso dell'anno 1998 od in altri precedenti.

Non risultano lavoratrici occupate in lavori sotterranei di miniere, cave e gallerie.

Non esistono lavorazioni di pittura industriale in cui si utilizzano biacca, solfato di piombo od altri prodotti contenenti tali sostanze.

Art. 6

Nessun intervento specificato è stato effettuato in merito al diritto riconosciuto alle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento

preadottivo, atteso che nessuna richiesta è stata prodotta ai Servizi Ispezione del Lavoro della regione.

Sono tuttavia formulati e risolti diversi quesiti in ordine all'applicazione della norma combinata con le disposizioni di cui alla legge n. 1204/71.

Art. 7

Non è stata effettuata alcuna segnalazione né è stata accertata alcuna violazione in merito.

Art. 15

Non sono state accertate violazioni degli artt. 1 e 5 della legge 903/77; conseguentemente non si è reso necessario alcun intervento repressivo, né sono state pronunciate da parte dell'Autorità Giudiziaria sentenze in merito.

EMILIA ROMAGNA

Nel corso dell'anno in esame, dagli accertamenti svolti nella normale attività di vigilanza, non sono state accertate violazioni a nessuno degli articoli di cui si tratta. La Direzione Provinciale del Lavoro di Bologna ha segnalato una richiesta di intervento pervenuta dalla Consigliera di Parità. Tale richiesta riguardava un'azienda dove alcune lavoratrici hanno segnalato che al rientro dal periodo di assenza per maternità non erano state reintegrate nella stessa o equivalente posizione di lavoro ricoperta prima di detto periodo, e che dopo essere state inviate a rassegnare le dimissioni, l'azienda ha attuato un programma di demansionamento alternativo all'espulsione.

Le lavoratrici hanno inoltre segnalato che durante i periodi di C.I.G., nonostante l'accordo sindacale siglato dall'azienda prevedesse il ricorso alla cassa integrazione a rotazione, alcune donne (prevalentemente lavoratrici madri demansionate al rientro dal periodo di assenza per maternità) non avrebbero usufruito della rotazione.

Il Servizio Ispezione del Lavoro ha programmato gli accertamenti del caso, che sono tuttora in corso. Al termine provvederà a riferire alla Consulta Pari Opportunità.

Ciò premesso, si riportano di seguito le informazioni in ordine ai singoli articoli della legge 903/77.

Art. 1

- a) non sono stati riscontrati casi di violazione delle norme vigenti riguardanti l'accesso al lavoro delle donne;
- b) nessuna deroga contrattuale è stata attuata in relazione a quanto disposto dalla legge per i lavori particolarmente pesanti.

Art. 2

Non sono stati riscontrati casi di violazione della norma che disciplina la parità retributiva.

Art. 3

Non sono stati accertati casi di discriminazione basati sul sesso per quanto concerne l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione in carriera.

Art. 4

Non si possiedono dati circa il numero delle lavoratrici che hanno esercitato l'opzione per il proseguimento del lavoro oltre i 55 anni di età.

Art. 5

Con l'entrata in vigore della legge n. 25/99, l'art. 5 della legge n. 903/77 è stato sostituito dall'art. 17 in forza del quale risulta abrogato, in via generale, il divieto di prestazione di lavoro notturno da parte delle donne. Pertanto nel corso dell'anno

1999 in alcune Direzioni Provinciali del Lavoro, ad eccezione di Bologna, Ferrara e Ravenna, non sono stati depositati accordi sindacali in deroga al divieto.

Presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Bologna sono stati depositati 2 accordi che hanno interessato 59 lavoratrici. Tali accordi hanno riguardato aziende appartenenti al settore alimentare e della lavorazione delle materie plastiche e produzione ceramiche. La motivazione è stata quella di un maggior utilizzo degli impianti, del temporaneo incremento dell'attività produttiva e del carattere stagionale dei prodotti nonché del facile deperimento degli stessi.

Presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Ferrara sono stati depositati 7 accordi sindacali che hanno interessato 592 unità ed aziende operanti nel settore ortofrutticolo, metalmeccanico, alimentare e saccarifero.

Presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Ravenna sono stati depositati 9 accordi sindacali che hanno interessato 576 lavoratrici. Tali accordi hanno riguardato, in prevalenza, ditte operanti nel settore della trasformazione di prodotti ortofrutticoli in ragione della facile deperibilità delle derrate alimentari in lavorazione nonché ditte appartenenti a comparti produttivi diversi in ragione dell'incremento della produttività.

Art. 6

Le Direzioni Provinciali del Lavoro di Modena e Parma hanno svolto una cospicua attività di consulenza in materia, mentre le altre Direzioni non hanno avuto notizie in merito a problemi applicativi della normativa in esame.

Art. 7

Non si è a conoscenza di casi di assenza dal lavoro del padre in alternativa alla madre lavoratrice per i periodi previsti dall'art. 7 della legge n. 1204/71, ma da notizie assunte presso l'INPS sembrerebbe essere in numero limitato.

Art. 15

Nel corso del 1999, stando alle notizie acquisite, non sono stati posti in essere comportamenti diretti a violare le disposizioni richiamate dall'articolo in esame.

Infine si fa presente che in questa regione non vengono svolti lavori in sotterraneo, miniere, cave e gallerie con l'ausilio del personale femminile, né risultano utilizzati biacca, solfato di piombo o altri prodotti contenenti tali pigmenti.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Per quanto riguarda l'applicazione della normativa in esame si evidenzia quanto segue:

Art. 1

- a) Nel corso del 1999 non sono state riscontrate violazioni riguardanti l'accesso al lavoro;
- b) non risultano intervenute deroghe a mezzo di contrattazione collettiva per quanto riguarda lavori particolarmente pesanti.

Art. 2

Non si è a conoscenza di eventuali problemi insorti circa l'applicazione di tale articolo.

Art. 3

Per quanto concerne l'attribuzione delle qualifiche, mansioni, progressione nelle carriere non sono state segnalate o accertate discriminazioni.

Art. 5

Nel corso del 1999 risultano stipulati n. 4 accordi aziendali in deroga al divieto di lavoro notturno delle donne riguardanti complessivamente n. 299 lavoratrici. Non sono state accertate violazioni.

Art. 6

Non sono sorti problemi sull'applicazione di tale articolo.

Art. 7

Non si è a conoscenza di eventuali problemi circa l'applicazione di questo articolo.

Art. 15

Non è stata compiuta un'azione specifica di vigilanza. In occasione del servizio esterno del personale ispettivo non si sono riscontrati casi di violazione.

Non risultano essere stati proposti dal Pretore ricorsi da parte di lavoratori, nè da parte delle OO.SS.

Si fa presente, infine, che per quanto concerne l'attività di vigilanza sull'applicazione della legge n. 125/91 (Azioni positive per la realizzazione delle parità uomo-donna nel lavoro) sono state effettuate n. 4 verifiche intermedie e finali su progetti di azioni positive, come previsto dal D.M. 22.7.91.

MARCHE

Si riferisce, distinto per articolo, lo stato di applicazione, nella regione Marche, della legge in parola.

Art. 1

- a) Non sono state segnalate violazioni riguardanti l'accesso al lavoro, né vi sono state in merito segnalazioni delle OO.SS.;
- b) non risulta che la contrattazione collettiva abbia stabilito deroghe per mansioni di lavoro particolarmente pesanti.

Art. 3

Non sono state denunciate discriminazioni per ciò che attiene l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e progressioni di carriera.

Art. 4

Per quanto è stato possibile rilevare il ricorso a tale normativa è risultato minimo.

Art. 5

Nel corso dell'anno sono stati stipulati n. 6 accordi aziendali di deroga al lavoro notturno che hanno interessato complessivamente 199 lavoratrici.
E' rimasto in vigore un accordo stipulato negli anni precedenti.

Art. 6

L'estensione dei diritti per le lavoratrici madri anche a quelle donne che hanno adottato bambini non ha fatto sorgere alcuna problematica.

Art. 7

Il ricorso alla normativa prevista da tale articolo, concernente la possibilità per il padre, in alternativa alla madre, di assentarsi per malattia del bambino, può considerarsi marginale. Non sono comunque pervenute agli Uffici richieste di accertamento per eventuali abusi in materia.

Art. 15

Non risulta che in materia siano state pronunciate sentenze in ordine all'articolo in esame.

Si precisa che dalle indagini svolte presso le aziende produttrici di vernici è risultato che la fabbricazione del prodotto viene effettuata senza l'impiego di biacca o di solfato di piombo.

PIEMONTE

Il grado di applicazione della normativa in esame, in linea generale, può ritenersi soddisfacente, e ciò è dimostrato anche dal fatto che pochissime segnalazioni sono pervenute dagli Uffici circa eventuali violazioni o comportamenti contrastanti con lo spirito della legge stessa.

Relativamente alle singole disposizioni si precisa quanto segue:

Art. 1

a) non sono state rilevate dalle singole Direzioni Provinciali, nel corso dell'azione di vigilanza, inosservanze alle disposizioni che vietano qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, per quanto concerne l'accesso al lavoro, la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale;

b) non si è a conoscenza di deroghe intervenute a livello di contrattazione provinciale e aziendale, per ciò che concerne i lavori particolarmente pesanti.

Art. 3

Non sono pervenute denunce, né sono state accertate violazioni o discriminazioni nell'attribuzione delle qualifiche, mansioni e progressioni nella carriera. In generale si può affermare che l'assegnazione delle mansioni riflette l'inquadramento contrattuale risentendo però delle basse qualifiche professionali con cui le donne sono assunte.

Art. 4

Nel corso del 1999 non sono pervenute richieste di intervento da parte di lavoratrici interessate all'opzione.

Art. 5

Nel corso del 1999 sono pervenuti alle Direzioni Provinciali del Piemonte n. 13 accordi aziendali che hanno consentito l'effettuazione del lavoro notturno a n. 203 lavoratrici.

Art. 6

Non sono state registrate problematiche connesse all'applicazione della norma.

Art. 7

Limitati sono stati i casi di assenza dal lavoro del padre in alternativa alla madre lavoratrice. Sono stati comunque forniti chiarimenti in merito alla normativa vigente da alcuni Uffici relazioni esterne.

Art. 15

Non risultano richieste di intervento pervenute alla Magistratura da parte delle lavoratrici o delle OO.SS. intese a far cessare comportamenti illegittimi in violazione della normativa in questione. Non si è a conoscenza di sentenze emesse in merito dall'Autorità Giudiziaria.

Non risulta che vi siano donne occupate in lavori in miniere, cave e gallerie o che vi siano imprese nella regione che adibiscano donne in lavorazioni industriali comportanti l'uso di biacca, solfato di piombo ed altri prodotti contenenti tali pigmenti.

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO - TORINO

MOD. 17/IL

SCHEDA SULLA PARITA' UOMO-DONNA IN MATERIA DI LAVORO (L. 903/1977; L. 125/1991; D.M. 8.7.1991)

D.P.L.	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - LEGGE 903/1977										ART. 9 L. 125/1991		
	ACCESSO AL LAVORO		PARITA' RETRI-BUTIVA	DISCRIMINAZIONI			POSSIBILITA' PER LA DONNA DI LAVORARE FINO STESSI LIMITI ETA' COME UOMO	LAVORO NOTTURNO (conttravv)	ASTENSIONE		CONTRATTI DEPOSIT. PRESSO DPL SU LAV. NOTT L.903/1977	INTERVENTI SVOLTI PER OMESSO INVIO RAPP.	RICHIESTE SOSPENS. BENEFICI CONTRIB.
	SETTORI	RAMI DI ATTIVITA'		QUAL.	MANS.	CARR.			OBBLIO. E FACOLTAT LAV. MADR	PADRE LAVORAT			SANZIONI IRROGOATE
ALESSANDRIA													
ASTI										1			
CUNEO										10			
NOVARA										2			
TORINO													
VERCELLI													
TOTALE										13			

TOSCANA

Si relaziona sullo stato di applicazione della legge in esame nella regione Toscana nel corso del 1999.

Art. 1

Nel corso dell'anno in esame non sono state accertate né sono state segnalate violazioni relative al divieto di discriminazione all'accesso al lavoro.

Non sono altresì intervenute deroghe a mezzo di contrattazione collettiva per ciò che concerne i lavori pesanti, nei quali sono state impegnate donne lavoratrici.

Art. 2

Nello svolgimento dell'attività di vigilanza non sono state riscontrate violazioni delle disposizioni che prevedono, a parità di prestazioni, la parità di trattamento retributivo tra uomini e donne.

Art. 3

Non sono stati segnalati in ambito regionale casi di discriminazione nell'attribuzione di qualifiche, mansioni e progressioni in carriera.

Art. 4

Non risultano casi di lavoratrici che abbiano optato per la continuazione del rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini.

Art. 5

Nel corso della ordinaria attività di vigilanza non sono state riscontrate irregolarità inerenti la violazione del divieto di cui al primo comma dell'art. 5 della legge n. 903/77, così come modificato dall'art. 17 della legge 5 febbraio 1995, n. 25.

Si segnala altresì, che nell'anno in corso sono stati depositati complessivamente n. 7 accordi sindacali di cui n. 1 in provincia di Arezzo, n. 1 ex novo e n. 2 proroghe di accordi precedenti in provincia di Livorno e n. 3 proroghe in provincia di Siena. I settori interessati sono per lo più quelli dell'industria manifatturiera (conservere alimentari, maglifici, cartiere, metalmeccanico).

Art. 6

Nell'anno in esame, il ricorso ai benefici previsti dalla norma in oggetto appare di scarso rilievo. Si registrano infatti appena n. 5 casi in provincia di Arezzo.

Art. 7

Riguardo alla possibilità del lavoratore di fruire, in alternativa alla madre, dei diritti e dei trattamenti previsti dall'art. in questione, si evidenzia che il ricorso a tale istituto risulta scarsamente utilizzato in ambito regionale. I pochi casi riguardano principalmente il settore del pubblico impiego. Vengono segnalati in particolare n. 4 casi in provincia di Arezzo.

Art. 15

Per l'anno 1999 non si hanno notizie di interventi all'Autorità Giudiziaria in materia di ricorsi proposti dalle lavoratrici agli organi competenti.

Si comunica, inoltre, che in ambito regionale, non risulta la presenza di donne in lavorazioni sotterranee, né l'utilizzo delle stesse nelle pitturazioni industriali contenenti elementi nocivi a base di solfato di piombo (biacca) o pigmenti contenenti dette sostanze.

**Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Regionale Lavoro della Toscana
Settore Ispezione Lavoro**

**MOD 17/L
Riepilogo Regione**

PERIODO dal 1.1.1999 al 31.12.1999

**SCHEDA SULLA PARITA' UOMO-DONNA IN MATERIA DI LAVORO
(L. 903/1977; L. 125/1991; D.M. 8/7/1991)**

VIOLAZIONI ACCERTATE (L. 903/1977)

1) riguardanti l'accesso al lavoro (art. 1) distinte per:	
a) settori	0
b) rami di attività	0
2) riguardanti la parità retributiva (art. 2)	0
3) riguardanti discriminazioni in merito alla qualifica, alle mansioni e alla progressione della carriera (art. 3)	0
4) riguardanti l'esercizio da parte delle donne ultracinquantenni della facoltà di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative (art. 4)	0
5) riguardanti il lavoro notturno (art. 5)	0
6) riguardanti l'astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro della lavoratrice adottiva o affidataria (art. 6)	5
7) riguardanti l'astensione dal lavoro del padre lavoratore (art. 7)	4
<u>CONTRATTI DEPOSITATI</u> presso l'Ispettorato del Lavoro in materia di deroghe al lavoro notturno (art. 5, co. 2 L. 903/1977)	7
<u>INTERVENTI SVOLTI</u> per omesso invio del rapporto di cui al 4° comma, art. 9 L. 125/1991 e art. 1 D.M. 8 luglio 1991	0
<u>SANZIONI IRROGATE</u> (art. 9, L. 125/1991)	0
<u>RICHIESTE DI SOSPENSIONE DEI BENEFICI CONTRIBUTIVI</u> (art. 9 L. 125/1991)	0

UMBRIA

Costantemente alto è il tasso di disoccupazione femminile nella regione e sempre di molto superiore a quello maschile.

I contratti part time, che per il 73% investono il settore commercio e servizi, riguardano donne nella percentuale del 71,7% (72% nel 1998, 73% nel 1997, 71% nel 1996, 75% nel 1995).

Art. 1

Non è intervenuta alcuna deroga relativa ai lavori particolarmente pesanti, mentre sono state accertate n. 2 violazioni dell'art.1, comma 2,punto 1.

Art. 3

Non sono state denunciate né accertate discriminazioni relative all'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e delle progressioni nella carriera.

Art. 5

In merito all'art. 5, la sua riformulazione, operata dall'art. 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, ha portato ad una nuova disciplina del lavoro notturno femminile, con divieti basati sulla considerazione non più del sesso e del settore produttivo, ma della maternità e di particolari situazioni familiari, e quindi senza più alcuna previsione di deroga mediante la contrattazione collettiva.

Comunque, nel corso del 1999, al Servizio Ispezione di Perugia è pervenuto un accordo aziendale di deroga che interessa 8 lavoratrici del settore della ceramica, per particolari esigenze produttive.

Art.7

Non si hanno notizie sull'entità del fenomeno, che pur esiste, di alternanza del padre lavoratore, previsto dall'art. 7.

Art. 15

Da notizie assunte presso le Preture non risultano ricorsi presentati in base all'art. 15. Gli interventi dell'Ispettorato nella vigilanza in materia continuano a sostanziarsi quasi esclusivamente in provvedimenti di anticipazione del periodo di astensione obbligatoria ante partum per complicanze della gestazione (interessanti per la maggior parte lavoratrici della pubblica amministrazione ed in particolare insegnanti ed infermiere), mentre limitate sono le istanze per l'applicazione delle norme di tutela preventiva della legge n. 1204/71 (artt. 3, 4 comma 2, 5 lett. b e c).

A Perugia sono state effettuate 62 convalide di dimissioni ed è stato notificato 1 illecito amministrativo per inosservanza del divieto di licenziamento di lavoratrice madre.

Le indagini statistiche istituzionalizzate dalla legge n. 125/91 potrebbero colmare la cronica carenza di dati sull'applicazione delle norme in materia, ma hanno bisogno di nuovo impulso e di elaborazione informatica.

Relativamente alle azioni positive, i progetti continuano ad essere in prevalenza presentati a Perugia e ad avere contenuto formativo.

In ultimo è da segnalare che nel 1999 in Umbria ha toccato le 30.000 unità, e appare in crescita esponenziale, il numero dei lavoratori "atipici", cioè legati ad un contratto di collaborazione e non di lavoro subordinato, e perciò senza le garanzie occupazionali e i livelli retributivi, previdenziali ed assicurativi dei dipendenti. Di questi 30.000 lavoratori moltissime sono donne e quindi specialmente per esse, nella maggioranza dei casi impiegate come tuttofare nelle qualificazioni più basse, i nuovi lavori da strumenti di flessibilità si trasformano in mezzi, in quanto cancellano garanzie di base, ormai acquisite, come quelle della maternità e della retribuzione.

VENETO

In relazione allo stato di attuazione della legge di parità n. 903/77, si allegano le seguenti schede riepilogative distinte per provincia.

ANNO 1999

MOD. 17/IL R.R.

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO DI VENEZIA
SETTORE ISPEZIONE DEL LAVORO

SCHEDA SULLA PARITA' UOMO DONNA IN MATERIA DI LAVORO

VIOLAZIONI ACCERTATE

- | | |
|--|-----------|
| 1) riguardanti l'accesso al lavoro (art. 1) distinte per | |
| a) settori | n. 0..... |
| b) rami di attività | n. 0..... |
| 2) riguardanti la parità retributiva (art. 2) | n. 0..... |
| 3) riguardanti discriminazioni in merito alla qualifica, alle mansioni e alla progressione della carriera (art. 3) | n. 0..... |
| 4) riguardanti l'esercizio da parte delle donne ultracinquantenni della facoltà di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative (art. 4) | n. 0..... |
| 5) riguardanti il lavoro notturno (art. 5) | n. 0..... |
| 6) riguardanti l'astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro della lavoratrice adottiva o affidataria (art. 6) | n. 0..... |
| 7) riguardanti l'astensione dal lavoro del padre lavoratore (art. 7) | n. 0..... |

CONTRATTI DEPOSITATI presso il SIL in materia di deroghe al lavoro notturno (art 5, co. 2, L. 903/77) n. 4.....

INTERVENTI SVOLTI per omesso invio del rapporto di cui al 4° co, art. 9 L. 125/91 e art. 1 DM 8.7.91 n. 0.....

SANZIONI IRROGATE (art. 9 L. 125/91) n. 0.....

RICHIESTE DI SOSPENSIONI DEI BENEFICI CONTRIBUTIVI
(art. 9 L. 125/91) n. 0.....

Anno 1999	DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO DI VENEZIA SETTORE ISPEZIONE DEL LAVORO	MOD. 17 / I.L. R.R. RIEPILOGO REGIONALE
--------------	---	--

SCHEDA SULLA PARITA' UOMO - DONNA IN MATERIA DI LAVORO

VIOLAZIONI ACCERTATE		BL	PD	RO	TV	VE	VR	VI	Totale
1	Riguardanti l'accesso al lavoro (art. 1) distinte per:								
	a) settori	0							0
	b) rami di attività	0							0
2	Riguardanti la parità retributiva (art. 2)	0							0
3	Riguardanti discriminazioni in merito alla qualifica, alle mansioni e alla progressione della carriera (art. 3)	0							0
4	Riguardanti l'esercizio da parte delle donne ultracinquantenni della facoltà di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative (art. 4)	0							0
5	Riguardanti il lavoro notturno (art. 5)	0							0
6	Riguardanti l'astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro della lavoratrice adottiva o affidataria (art. 6)	0							0
7	Riguardanti l'astensione dal lavoro del padre lavoratore (art. 7)	0							0
CONTRATTI DEPOSITATI presso il SIL in materia di deroghe al lavoro notturno (art. 5, comma 2, Legge. 903/77)		0							0
INTERVENTI SVOLTI per omesso invio del rapporto di cui all'art. 9, comma 4, Legge 125/91 e art. 1 DM 8-7-1991		0							0
SANZIONI IRROGATE (Art. 9 Legge 125/91)									0
RICHIESTE DI SOSPENSIONE DI BENEFICI CONTRIBUTIVI (art. 9, Legge 125/91)		0							0

Anno 1988	DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO DI VENEZIA SETTORE ISPEZIONE DEL LAVORO	MOD. 17/LL R.R. PROF. LOGO REGIONALE
--------------	---	---

SCHEDA SULLA PARITA' UOMO - DONNA IN MATERIA DI LAVORO

VIOLAZIONI ACCERTATE		SL	PD	RO	TV	VE	VR	VI	Totale
1	Riguardanti l'accesso al lavoro (art. 1) distinto per:								
a)	sessi		5						5
b)	anni di attività		5						5
2	Riguardanti la parità retributiva (art. 2)		5						5
3	Riguardanti discriminazioni in merito alla qualifica, alla carriera e alla progressione nella carriera (art. 3)		5						5
4	Riguardanti l'esercizio da parte della donna dell'attività lavorativa della facoltà di astensione o licenza o loro equivalenze per gli stessi fini di cui previsti per gli uomini da disposizioni legislative (art. 4)		5						5
5	Riguardanti il lavoro notturno (art. 5)		5						5
6	Riguardanti l'astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro della lavoratrice gestante e allattamento (art. 6)		5						5
7	Riguardanti l'astensione dal lavoro del padre lavoratore (art. 7)		5						5
CONTRATTI SOSPETTATI presso il S.L. in materia di durata del lavoro notturno (art. 5, comma 2, Legge 98/77)									
INTERVENTI SVOLTI per cessato invito del rapporto di cui all'art. 9, comma 4, Legge 25/91 e art. 1 DM 8-7-1991									
SANCIONI IRROGATE (Art. 9 Legge 125/91)									
RICHIESTE DI SOSPENSIONE DI BENEFICI CONTRIBUTIVI (art. 9, Legge 125/91)									

Anno 1999	DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO DI VENEZIA SETTORE ISPEZIONE DEL LAVORO	MOD. 17 / L. R.R. RIEPILOGO REGIONALE
--------------	---	--

ROVIGO**SCHEDA SULLA PARITA' UOMO - DONNA IN MATERIA DI LAVORO**

VIOLAZIONI ACCERTATE		BL	PD	RO	TV	VE	VR	VI	Totale
1	Riguardanti l'accesso al lavoro (art. 1) distinte per:								
	a) settori			-					0
	b) rami di attività			-					0
2	Riguardanti la parità retributiva (art. 2)			-					0
3	Riguardanti discriminazioni in merito alla qualifica, alle mansioni e alla progressione della carriera (art. 3)			-					0
4	Riguardanti l'esercizio da parte delle donne ultracinquantenni della facoltà di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative (art. 4)			-					0
5	riguardanti il lavoro notturno (art. 5)			zero					0
6	Riguardanti l'astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro della lavoratrice adottiva o affidataria (art. 6)			-					0
7	Riguardanti l'astensione dal lavoro del padre lavoratore (art. 7)			-					0
CONTRATTI DEPOSITATI presso il SIL in materia di deroghe al lavoro notturno (art. 5, comma 2, Legge. 903/77)				zero					0
INTERVENTI SVOLTI per omesso invio del rapporto di cui all'art. 9, comma 4, Legge 125/91 e art. 1 DM 8-7-1991				-					0
SANZIONI IRROGATE (Art. 9 Legge 125/91)				-					0
RICHIESTE DI SOSPENSIONE DI BENEFICI CONTRIBUTIVI (art. 9, Legge 125/91)				-					0

Anno 1999	DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO DI VENEZIA SETTORE ISPEZIONE DEL LAVORO	MOD. 17/LL. R.R. RIEPILOGO REGIONALE
--------------	---	---

SCHEDA SULLA PARITA' UOMO - DONNA IN MATERIA DI LAVORO

VIOLAZIONI ACCERTATE		BL	PD	RO	TV	VE	VR	VI	Totale
1	Riguardanti l'accesso al lavoro (art. 1) distinte per:								
	a) settori				/				0
	b) rami di attività				/				0
2	Riguardanti la parità retributiva (art. 2)				/				0
3	Riguardanti discriminazioni in merito alla qualifica, alle mansioni e alla progressione della carriera (art. 3)				/				0
4	Riguardanti l'esercizio da parte delle donne ultracinquantenni della facoltà di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative (art. 4)				/				0
5	riguardanti il lavoro notturno (art. 5)				/				0
6	Riguardanti l'astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro della lavoratrice adottiva o affidataria (art. 6)				/				0
7	Riguardanti l'astensione dal lavoro del padre lavoratore (art. 7)				/				0
CONTRATTI DEPOSITATI presso il SIL in materia di deroghe al lavoro notturno (art. 5, comma 2, Legge. 903/77)					/				0
INTERVENTI SVOLTI per omesso invio del rapporto di cui all'art. 9, comma 4, Legge 125/91 e art. 1 DM 8-7-1991					/				0
SANZIONI IRROGATE (Art. 9 Legge 125/91)					/				0
RICHIESTE DI SOSPENSIONE DI BENEFICI CONTRIBUTIVI (art. 9, Legge 125/91)					/				0

ANNO 1999

MOD. 17/IL



NEGATIVO

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VERONA
SERVIZIO ISPEZIONE DEL LAVOROSCHEDA SULLA PARITA' UOMO DONNA IN MATERIA DI LAVOROVIOLAZIONI ACCERTATE

- 1) riguardanti l'accesso al lavoro (art. 1) distinte per:
a) settori n. /
b) rami di attività n. /
- 2) riguardanti la parità retributiva (art. 2) n. /
- 3) riguardanti discriminazioni in merito alla qualifica, alle mansioni e alla progressione della carriera (art. 3) n. /
- 4) riguardanti l'esercizio da parte delle donne ultracinquantenni della facoltà di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative (art. 4) n. /
- 5) riguardanti il lavoro notturno (art. 5) n. /
- 6) riguardanti l'astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro della lavoratrice adottiva o affidataria (art. 6) n. /
- 7) riguardanti l'astensione dal lavoro del padre lavoratore (art. 7) n. /

CONTRATTI DEPOSITATI presso il SIL in materia di deroghe al lavoro notturno (art. 5, co. 2, L. 903/77) n. /

INTERVENTI SVOLTI per omesso invio del rapporto di cui al 4° co, art. 9 L. 125/91 e art. 1 DM 8.7.91 n. /

SANZIONI IRROGATE (art. 9 L. 125/91) n. /

RICHIESTE DI SOSPENSIONI DEI BENEFICI CONTRIBUTIVI
(art. 9 L. 125/91) n. /

Anno 1999	DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO DI VENEZIA SETTORE ISPEZIONE DEL LAVORO	MOD. 17 / I.L. R.R. RIEPILOGO REGIONALE
--------------	---	--

SCHEDA SULLA PARITA' UOMO - DONNA IN MATERIA DI LAVORO

VIOLAZIONI ACCERTATE		BL	PD	RO	TV	VE	VR	VI	Totale
1	Riguardanti l'accesso al lavoro (art. 1) distinte per:								
	a) settori							0	0
	b) rami di attività							0	0
2	Riguardanti la parità retributiva (art. 2)							0	4
								0	
3	Riguardanti discriminazioni in merito alla qualifica, alle mansioni e alla progressione della carriera (art. 3)							0	4
								0	
4	Riguardanti l'esercizio da parte delle donne ultracinquantenni delle facoltà di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative (art. 4)							0	4
								0	
								0	
								0	
5	riguardanti il lavoro notturno (art. 5)							0	4
6	Riguardanti l'astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro della lavoratrice adottiva o affidataria (art. 6)							0	4
								0	
7	Riguardanti l'astensione dal lavoro del padre lavoratore (art. 7)							0	4
								0	
CONTRATTI DEPOSITATI presso il SIL in materia di deroghe al lavoro notturno (art. 5, comma 2, Legge. 903/77)								4	0
INTERVENTI SVOLTI per omesso invio del rapporto di cui all'art. 9, comma 4, Legge 125/91 e art. 1 DM 8-7-1991								0	0
SANZIONI IRROGATE (Art. 9 Legge 125/91)								0	0
RICHIESTE DI SOSPENSIONE DI BENEFICI CONTRIBUTIVI (art. 9, Legge 125/91)								0	0

PAGINA BIANCA

Appendice di giurisprudenza e casistica amministrativa Direttive e giurisprudenza comunitarie

- 1) Legge 9 dicembre 1977, n. 903
- 2) Legge 31 dicembre 1998, n.476
- 3) Legge 5 febbraio 1999, n. 25
- 4) Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 492
- 5) Circolare del Ministero del Lavoro n. 88/93
- 6) Decreto Legislativo 26 novembre 1999, n. 532
- 7) Direttiva del Consiglio Unione Europea n. 96/34

L. 9 dicembre 1977, n. 903

PARITA' DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE IN MATERIA DI LAVORO

(G.U. 17 dicembre 1977, n. 343)

ART. 1 - E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale.

La discriminazione di cui al comma precedente è vietata anche se attuata:

1. Attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza;
2. In modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso.
3. Il divieto di cui ai commi precedenti anche alle iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti.

Eventuali deroghe alle disposizioni che precedono sono ammesse soltanto per mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate attraverso la contrattazione collettiva.

Non costituisce discriminazione condizionare all'appartenenza ad un determinato sesso l'assunzione in attività della moda, dell'arte e dello spettacolo, quando cioè sia essenziale alla natura del lavoro o delle prestazioni (1).

ART. 2 - La lavoratrice ha diritto alla stessa retribuzione del lavoratore quando le prestazioni richieste siano uguali o di pari valore.

I sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni debbono adottare criteri comuni per uomini e donne.

ART. 3 - E' vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera.

Le assenze dal lavoro previste dagli artt. 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono considerate, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.

ART. 4 - Le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Per le lavoratrici che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino ancora attività lavorativa pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente.

La disposizione di cui al 1° comma si applica anche alle lavoratrici che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi successivi alla entrata in vigore della presente legge. In tal caso la comunicazione al datore di lavoro dovrà essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano alle lavoratrici le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modifiche ed integrazioni, in deroga all'art. 11 della legge stessa. (2).

ART. 5 - Nelle aziende manifatturiere, anche artigianali, è vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6. Tale divieto non si applica alle donne che svolgono mansioni direttive, nonché alle addette ai servizi sanitari aziendali (3).

Il divieto di cui al comma precedente può essere diversamente disciplinato, o rimosso, mediante contrattazione collettiva, anche aziendale, in relazione a particolari esigenze della produzione e tenendo conto delle condizioni ambientali del lavoro e dell'organizzazione dei servizi. Della relativa regolamentazione le parti devono congiuntamente dare comunicazione entro quindici giorni all'ispettorato del lavoro, precisando il numero delle lavoratrici interessate.

Il divieto di cui al 1° comma, non ammette deroghe per le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e fino al compimento del settimo mese di età del bambino.

ART. 6 - Le lavoratrici che abbiano adottato bambini, o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, ai sensi dell'art. 314/20 del c.c., possono avvalersi, semprechè in ogni caso il bambino non abbia superato al momento dell'adozione o dell'affidamento i sei anni di età, dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'art. 4 lett. c), della L. 30 dicembre 1971, n. 1204, e del trattamento economico relativo, durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria (4).

Le stesse lavoratrici possono altresì avvalersi del diritto di assentarsi dal lavoro di cui all'art. 7, 1° comma, della legge di cui sopra, entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia e semprechè il bambino non abbia superato i tre anni di età, nonché il diritto di assentarsi dal lavoro previsto dal 2° comma dello stesso art. 7.

ART. 7 - Il diritto di assentarsi dal lavoro e il trattamento economico previsti rispettivamente dall'art. 7 e dal 2° comma dell'art. 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono riconosciuti anche al padre lavoratore, anche se adottivo o affidatario ai sensi dell'art. 314/20 c.c., in alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando i figli siano affidati solo al padre.

A tal fine, il padre lavoratore presenta al proprio datore di lavoro una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell'altro genitore ad avvalersi dei diritti di cui sopra, nonché, nel caso di cui al 2° comma dell'art. 7 della L. 30 dicembre 1971, n. 1204, il certificato medico attestante la malattia del bambino. Nel caso di cui al 1° comma dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, il padre lavoratore, entro dieci giorni dalla dichiarazione di cui al comma precedente, deve altresì presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti l'avvenuta rinuncia.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai padri lavoratori, compresi gli apprendisti, che prestino la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, nonché alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni, delle province, dei comuni, degli altri enti pubblici, anche a carattere economico, e delle società cooperative, anche se soci di queste ultime. Sono esclusi i lavoratori a domicilio e gli addetti ai servizi domestici e familiari.

ART. 8 - Per i riposi di cui all'art. 10 della L. 30 dicembre 1971, n. 1204, con effetto del 1° gennaio 1978, è dovuta dall'ente assicuratore di malattia, presso il quale la lavoratrice è assicurata, un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi. L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a congruaglio con gli importi contributivi dovuti all'ente assicuratore. All'onere derivante agli enti di malattia per effetto della disposizione di cui al 1° comma, si fa fronte con corrispondenti apporti dello Stato. A tal fine gli enti di malattia tengono apposita evidenza contabile.

ART. 9 - Gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico possono essere corrisposti, in alternativa, alla donna lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato. Nel caso di richiesta

di entrambi i genitori di assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico debbono essere corrisposti al genitore con il quale il figlio convive.

Sono abrogate tutte le disposizioni legislative che siano in contrasto con la norma di cui al comma precedente.

ART. 10 - Alla lettera b) dell'art. 205 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, le parole "loro mogli e figli" sono sostituite con le parole "loro coniuge e figli".

ART. 11 - Le prestazioni ai superstiti, erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dal Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, sono estese, alle stesse condizioni previste per la moglie dell'assicurato o del pensionato, al marito dell'assicurata o della pensionata deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge (6).

Le disposizioni di cui al precedente comma si applica anche ai dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici nonché in materia di trattamenti pensionistici sostitutivi ed integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e di trattamenti a carico di fondi, gestioni ed enti istituiti per lavoratori dipendenti da datori di lavoro esclusi od esonerati dall'obbligo dell'assicurazione medesima, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti.

ART. 12 - Le prestazioni ai superstiti previste dal Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e della legge 5 maggio 1976, n. 248, sono estese alle stesse condizioni stabilite per la moglie del lavoratore al marito della lavoratrice deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge (7).

ART. 13 - L'ultimo comma dell'art. 15 della L. 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso".

ART. 14 - Alle lavoratrici autonome che prestino lavoro continuativo nell'impresa familiare è riconosciuto il diritto di rappresentare l'impresa negli organi statutari delle cooperative, dei consorzi e di ogni altra forma associativa.

ART. 15 - Qualora vengano posti in essere comportamenti diretti a violare le disposizioni di cui agli artt. 1 e 5 della presente legge, su ricorso del lavoratore o per sua delega delle organizzazioni sindacali, il pretore del luogo ove è avvenuto il comportamento denunciato, in funzione di giudice del lavoro, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, ordina all'autore del comportamento denunciato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il Pretore definisce il giudizio instaurato a norma del comma seguente. Contro il decreto è ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti opposizione davanti al pretore che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli artt. 413 e seguenti c.p.c.

L'inottemperanza al decreto di cui al 1° comma o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punita ai sensi dell'art. 650 c.p.

Ove le violazioni di cui al 1° comma riguardino dipendenti pubblici si applicano le norme previste in materia di sospensione dell'atto dell'art. 21, ultimo comma, della L. 6 dicembre 1971, n. 1034.

ART. 16 - L'inosservanza delle disposizioni contenute negli artt. 1, 1°, 2° e 3° comma, 2, 3 e 4 della presente legge è punita con l'ammenda da L. 200.000 a L. 1.000.000. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell' art. 5 è punita con l'ammenda da L. 20.000 a L. 100.000 per ogni lavoratrice occupata e per ogni giorno di lavoro, con un minimo di L. 400.000.

Per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 si applicano le penalità previste dall'art.31 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

ART. 17 - Agli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 9 e 11 della presente legge, valutati, in ragione d'anno, rispettivamente in 10 ed in 18 miliardi di lire, si provvede per l'anno finanziario 1977 con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al D.L. 8 ottobre 1976, n. 691, convertito nella L. 30 novembre 1976, n. 786, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad opportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 18 - Il Governo è tenuto a presentare ogni anno al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

ART. 19 - Sono abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto con le norme della presente legge. In conseguenza, cessano di avere efficacia le norme interne e gli atti di carattere amministrativo dello Stato e degli altri enti pubblici in contrasto con le disposizioni della presente legge. Sono altresì nulle le disposizioni dei contratti collettivi o individuali di lavoro, dei regolamenti interni delle imprese e degli statuti professionali che siano in contrasto con le norme contenute nella presente legge. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".

La presente legge, munita del sigillo di Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Note

- (1) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 17 del 16 gennaio 1987, ha stabilito che il divieto di discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro è rivolto non solo al datore di lavoro ma anche a terzi a favore dei quali va il risultato dell'attività del datore di lavoro.
- (2) E' all'esame della Corte Costituzionale la legittimità di questa norma nella parte in cui subordina per le lavoratrici la stabilità del posto di lavoro fino a 60 anni di età all'esercizio di opzione nel termine di tre mesi prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia.
- (3) Con sentenza n. 246 del 1° luglio 1987, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della presente norma.
- (4) A seguito della sentenza n. 1 del 14 gennaio 1987 della Corte Costituzionale analogo diritto va esteso al padre lavoratore nel caso di decesso o grave infermità della madre.

- (5) Con la sentenza n. 1 del 14 gennaio 1987 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n. 903/1977 nella parte in cui non prevede che il diritto all'astensione dal lavoro per i primi tre mesi dopo il parto e il diritto al godimento dei riposi giornalieri durante il primo anno di vita del minore, riconosciuti alla sola lavoratrice, siano riconosciuti anche al padre lavoratore ove l'assistenza della madre al minore sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità.
- (6) Le parole "decaduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge" sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza n. 177 del 24 aprile 1986 della Corte Costituzionale.

12-1-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale -

LEGGE 31 dicembre 1998, n. 476.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata « Convenzione ».

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 46 della Convenzione medesima.

ART. 3.

1. Il Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« CAPO I. — DELL'ADOZIONE DI MINORI STRANIERI.

ART. 29. — 1. L'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata "Convenzione", a norma delle disposizioni contenute nella presente legge.

12-1-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale n. 8

... ART. 29-bis. — 1. Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.

2. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4, è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.

3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, trasmette, entro quindici giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi degli enti locali.

4. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attività:

a) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter;

b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con i predetti enti;

c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione.

5. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all'attività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma 4, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità.

ART. 30. — 1. Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui all'articolo 29-bis, comma 5, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare.

2. Il decreto di idoneità ad adottare ha efficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla comunicazione del provvedimento. Il decreto contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.

3. Il decreto è trasmesso immediatamente, con copia della relazione e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui all'articolo 38 e, se già indicato dagli aspiranti all'adozione, all'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter.

4. Qualora il decreto di idoneità, previo ascolto degli interessati, sia revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità, il tribunale per i minorenni comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione ed all'ente autorizzato di cui al comma 3.

5. Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello di revoca sono reclamabili davanti alla corte d'appello, a termini degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile, da parte del pubblico ministero e degli interessati.

ART. 31. — 1. Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneità, devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter.

2. Nelle situazioni considerate dall'articolo 44, primo comma, lettera a), il tri-

12-1-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 8

bunale per i minorenni può autorizzare gli aspiranti adottanti, valutate le loro personalità, ad effettuare direttamente le attività previste alle lettere b), d), e), f) ed h) del comma 3 del presente articolo.

3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione:

a) informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di adozione;

b) svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinché le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare;

c) raccoglie dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita;

d) trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare e assistendoli in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero;

e) riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste; l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti può essere effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;

f) riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione di cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi;

g) informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia;

h) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi;

i) riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni e alla Commissione;

l) vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;

m) svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti;

n) certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 39-*quater*, nel caso in cui le stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso di congedo non retribuito ai sensi della lettera c) del medesimo comma 1 dell'articolo 39-*quater*;

o) certifica, nell'ammontare complessivo ai effetti di quanto previsto dall'ar-

12-1-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 8

articolo 10, comma 1, lettera *l-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.

ART. 32. — 1. La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti gli atti di cui all'articolo 31 e valutate le conclusioni dell'ente incaricato, dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 non è ammessa:

a) quando dalla documentazione trasmessa dall'autorità del Paese straniero non emerge la situazione di abbandono del minore e la constatazione dell'impossibilità di affidamento o di adozione nello Stato di origine;

b) qualora nel Paese straniero l'adozione non determini per l'adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di origine, a meno che i genitori naturali abbiano espressamente consentito al prodursi di tali effetti.

3. Anche quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d'origine, la stessa può essere convertita in una adozione che produca tale effetto, se il tribunale per i minorenni la riconosce conforme alla Convenzione. Solo in caso di riconoscimento di tale conformità, è ordinata la trascrizione.

4. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di competenza, con l'ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera *h*), rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando.

ART. 33. — 1. Fatte salve le ordinarie disposizioni relative all'ingresso nello Stato

per fini familiari, turistici, di studio e di cura, non è consentito l'ingresso nello Stato a minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 ovvero che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado.

2. È fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere a minori stranieri il visto di ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi previste dal presente Capo e senza la previa autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 38.

3. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non viene consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie spese al suo rimpatrio immediato nel Paese d'origine. Gli uffici di frontiera segnalano immediatamente il caso alla Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore per assicurarne la migliore collocazione nel suo superiore interesse.

4. Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per eventi bellici, calamità naturali o eventi eccezionali secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40, o per altro grave impedimento di carattere oggettivo, non sia possibile l'espletamento delle procedure di cui al presente Capo e sempre che sussistano motivi di esclusivo interesse del minore all'ingresso nello Stato. In questi casi gli uffici di frontiera segnalano l'ingresso del minore alla Commissione ed al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo di residenza di coloro che lo accompagnano.

5. Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel territorio dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui il minore si trova. Il tribunale, adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, provvede ai sensi dell'articolo 37-bis, qualora ne sussistano i presupposti, ovvero segnala la situazione alla Commissione affinché prenda contatto con il Paese di

12-1-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 8

origine del minore e si proceda ai sensi dell'articolo 34.

ART. 34. — 1. Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.

2. Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.

3. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

ART. 35. — 1. L'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'articolo 27.

2. Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali previste dall'articolo 4 della Convenzione.

3. Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e se sussistono la certificazione di conformità alla Convenzione di cui alla lettera i) e l'autorizzazione prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 39, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

4. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai principi fondamentali che regolano nello

Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto è tuttora conforme all'interesse del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso il periodo di affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di età inferiore può essere sentito ove sia opportuno e ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.

5. Competente per la pronuncia dei provvedimenti è il tribunale per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza nel momento dell'ingresso del minore in Italia.

6. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 36, non può comunque essere ordinata la trascrizione nei casi in cui:

a) il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione;

b) non sono state rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione di idoneità;

c) non è possibile la conversione in adozione produttiva degli effetti di cui all'articolo 27;

d) l'adozione o l'affidamento stranieri non si sono realizzati tramite le autorità centrali e un ente autorizzato;

e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo interesse.

12-1-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 8

ART. 36. — 1. L'adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito della Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, può avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge.

2. L'adozione o l'affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che:

a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori naturali ad una adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d'origine;

b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38 e di un ente autorizzato;

c) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità;

d) sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera h).

3. Il relativo provvedimento è assunto dal tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneità all'adozione. Di tale provvedimento è data comunicazione alla Commissione, che provvede a quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera e).

4. L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per

i minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione.

ART. 37. — 1. Successivamente all'adozione, la Commissione di cui all'articolo 38 può comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell'adottato.

2. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identità dei suoi genitori naturali e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.

3. Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani.

ART. 37-bis. — 1. Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.

ART. 38. — 1. Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni internazionali.

2. La Commissione è composta da:

a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;

b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali;

c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

d) un rappresentante del Ministero dell'interno;

e) due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia;

12-1-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 8

f) un rappresentante del Ministero della sanità;

g) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il presidente dura in carica due anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta.

4. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni. Con regolamento adottato dalla Commissione è assicurato l'avvicendamento graduale dei componenti della Commissione stessa allo scadere del termine di permanenza in carica. A tal fine il regolamento può prorogare la durata in carica dei componenti della Commissione per periodi non superiori ad un anno.

5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche.

ART. 39. - 1. La Commissione per le adozioni internazionali:

a) collabora con le autorità centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione;

b) propone la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale;

c) autorizza l'attività degli enti di cui all'articolo 39-ter, cura la tenuta del relativo albo, vigila sul loro operato, lo verifica almeno ogni tre anni, revoca l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme della presente legge. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento all'attività svolta dai servizi per l'adozione internazionale, di cui all'articolo 39-bis;

d) agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei Paesi stranieri;

e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure di adozione internazionale;

f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;

g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo dell'adozione;

h) autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione;

i) certifica la conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione, come previsto dall'articolo 23, comma 1, della Convenzione stessa;

l) per le attività di informazione e formazione, collabora anche con enti diversi da quelli di cui all'articolo 39-ter.

2. La decisione dell'ente autorizzato di non concordare con l'autorità straniera l'opportunità di procedere all'adozione è sottoposta ad esame della Commissione, su istanza dei coniugi interessati; ove non confermi il precedente diniego, la Commissione può procedere direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli incompetenti di cui all'articolo 31.

3. La Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli enti autorizzati al fine di esaminare le problematiche emergenti e coordinare la programmazione degli interventi attuativi dei principi della Convenzione.

4. La Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, che la trasmette al Parlamento, una relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sullo stato della attuazione della Convenzione e sulla stipulazione di accordi bilaterali anche con Paesi non aderenti alla stessa.

12-I-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 8

ART. 39-bis. — 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle loro competenze:

a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla presente legge;

b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;

c) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un servizio per l'adozione internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 39-ter e svolga per le coppie che lo richiedano al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale le attività di cui all'articolo 31, comma 3.

3. I servizi per l'adozione internazionale di cui al comma 2 sono istituiti e disciplinati con legge regionale o provinciale in attuazione dei principi di cui alla presente legge. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate le funzioni amministrative relative ai servizi per l'adozione internazionale.

ART. 39-ter. — 1. Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale, e con idonee qualità morali;

b) avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacità di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione;

c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una regione o in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali per operare nei Paesi stranieri in cui intendono agire;

d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile;

e) non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo ideologico e religioso;

f) impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori;

g) avere sede legale nel territorio nazionale.

ART. 39-quater. — 1. Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti benefici:

a) l'astensione dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età;

b) l'assenza dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, secondo comma, e dall'articolo 7 della predetta legge n. 903 del 1977, sino a che il minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di età;

c) congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione ».

12-1-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 8

ART. 4.

1. Nell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

« l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184 ».

ART. 5.

1. All'articolo 40 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto il seguente comma:

« Agli stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, in luogo della procedura disciplinata dal primo comma si applicano le procedure stabilite nella Convenzione per quanto riguarda l'intervento ed i compiti delle autorità centrali e degli enti autorizzati. Per il resto si applicano le disposizioni della presente legge ».

2. All'articolo 41 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia da parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, le funzioni attribuite al console dal presente articolo sono svolte dall'autorità centrale straniera e dall'ente autorizzato ».

ART. 6.

1. Dopo l'articolo 72 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

« ART. 72-bis. — 1. Chiunque svolga per conto di terzi pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri, senza avere pre-

viamente ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), è punito con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa da uno a dieci milioni di lire. »

2. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da due a sei milioni di lire per i legali rappresentanti ed i responsabili di associazioni o di agenzie che trattano le pratiche di cui al comma 1.

3. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 36, comma 4, coloro che, per l'adozione di minori stranieri, si avvalgono dell'opera di associazioni, organizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle forme di legge sono puniti con le pene di cui al comma 1 diminuite di un terzo ».

ART. 7.

1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia e della sanità, è data attuazione alle norme della presente legge riguardanti la costituzione e l'organizzazione della Commissione per le adozioni internazionali, anche per quanto concerne il contingente di personale e le relative qualifiche. Con il medesimo regolamento sono disciplinate le procedure per ottenere l'autorizzazione, i suoi contenuti, la modifica o la revoca della medesima, la tenuta dell'albo ed ogni altra modalità operativa relativa agli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 3 della presente legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresì l'invio da parte della Commissione per le adozioni internazionali di proprio personale in missione presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero.

12-1-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 8

3. La Commissione è costituita nei tre mesi successivi all'emanazione del regolamento di cui al comma 1.

ART. 8.

1. Le dichiarazioni di idoneità all'adozione ed i provvedimenti di adozione e di affidamento preadottivo, pronunziati in data anteriore a quella di entrata in vigore della Convenzione, conservano piena efficacia.

2. Le domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle inoltrate successivamente continuano ad essere esaminate e trattate secondo le disposizioni di natura procedimentale anteriori, sino alla avvenuta costituzione della Commissione per le adozioni internazionali e alla pubblicazione dell'albo degli enti autorizzati.

3. Le disposizioni di attuazione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, contenute nell'articolo 3 della presente legge, hanno efficacia a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa.

ART. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 13.200 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, per 11.200 milioni di lire, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per 2.000 milioni di lire, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Le somme di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo per le politiche sociali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con esclusione della quota di minori entrate pari a 3.000 milioni di lire recate dall'articolo 39-*quater* della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, nonché dall'articolo 4 della presente legge.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 35 del 12 febbraio 1999 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 12 febbraio 1999

**SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI**

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA BELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 05001**

N. 33/L

LEGGE 5 febbraio 1999, n. 25.

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge
comunitaria 1998.**

PAGINA BIANCA

S O M M A R I O

LEGGE 5 febbraio 1999, n. 25. — Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998:

Capo I - Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari	Pag.	5
Capo II - Disposizioni particolari di adempimento diretto, criteri speciali di delega legislativa	»	10
Allegato A	»	15
Allegato B	»	17
Allegato C	»	18
Allegato D	»	19
Lavori preparatori	»	23
Note	»	23

12-2-1999

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 31

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 15 febbraio 1999, n. 25

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

**DISPOSIZIONI GENERALI
SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPI-
MENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI**

ART. 1.

*(Delega al Governo per l'attuazione
di direttive comunitarie).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e dei Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio, e della programmazione economica, e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese

nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

ART. 2.

*(Criteri e principi direttivi generali
della delega legislativa).*

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle diret-

12-2-1999

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 31

tive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponcano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno, del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che esponcano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o esponcano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, delle specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni

caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) abolizione dei diritti speciali o esclusivi, con regime autorizzatorio a favore di terzi, in tutti i casi in cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione, in regime di concorrenza, di servizi che formano oggetto di disciplina delle direttive per la cui attuazione è stata conferita la delega legislativa, o di servizi a questi connessi;

g) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

h) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle

12-2-1999

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 35

province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Saranno inoltre osservate le competenze normative e amministrative conferite alle regioni con la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed i relativi decreti legislativi attuativi, nonché gli ambiti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

2. Le disposizioni in materia di prescrizione di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, si applicano, ove già non previsto, a tutte le violazioni delle norme di recepimento di disposizioni comunitarie in materia di igiene sul lavoro, sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, per le quali è prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammonizione.

ART. 3.

(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).

1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere b), e), f), g) e h) del comma 1 dell'articolo 2.

2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle direttive comprese nell'allegato C.

3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo può prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che do-

vranno essere determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.

ART. 4.

(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o amministrativa).

1. L'allegato D elenca le direttive attuate o da attuare mediante regolamento ministeriale da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, o atto amministrativo, nel rispetto del termine indicato nelle direttive stesse. Resta fermo il disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Le amministrazioni competenti informano costantemente la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie sulle fasi dei procedimenti connessi all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, possono inviare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie proposte in merito al contenuto dei provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1.

ART. 5.

(Oneri relativi a prestazioni e controlli).

1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria.

12-2-1999

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 35

ART. 6.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunità europee attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

ART. 7.

(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite con la presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, coordinando le norme legislative vigenti nelle stesse materie ed apportandovi le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento.

ART. 8.

(Ulteriore semplificazione degli adempimenti per i voli all'interno dell'Unione europea).

1. Le parole del terzo comma dell'articolo 800 del codice della navigazione, da « , purché gli occupanti » fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: « . Se l'aeromobile è diretto in uno Stato membro che non abbia aderito o non abbia dato attuazione all'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, gli occupanti debbono essere in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo ».

2. Le parole del terzo comma dell'articolo 805 del codice della navigazione, da « , purché gli occupanti » fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: « . Se l'aeromobile proviene da uno Stato membro che non abbia aderito o non abbia dato attuazione all'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, gli occupanti debbono essere in possesso di documenti validi per l'ingresso in Italia; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo ».

3. All'articolo 7-bis del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, è aggiunto il seguente comma:

« 1-bis. La disposizione del comma 1 si applica anche per i voli aventi come destinazione, senza scalo intermedio, uno Stato che applichi l'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, a condizione di reciprocità e purché non vi ostino gli Stati il cui spazio aereo venga attraversato ».

ART. 9.

(Disposizioni in materia di marcatura CE e modifiche all'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52).

1. Il comma 1 dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è sostituito dal seguente:

« 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'appro-

12-2-1999

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 35

sizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonché quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalità, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea ».

2. Al comma 2 dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, tra la parola: « relative » e le parole: « all'autorizzazione » sono inserite le seguenti: « alle procedure finalizzate ».

3. Il comma 6 dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è sostituito dal seguente:

« 6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza ».

4. Alle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie che prevedono l'apposizione della marcatura CE si applica l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, come modificato dai commi 1, 2 e 3.

ART. 10.

(Modifiche della legge
9 marzo 1989, n. 86).

1. All'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificato dalla legge 24 aprile 1998, n. 128, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2:

a) si riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di

giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;

b) si fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;

c) si dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa ».

2. L'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificato dalla legge 24 aprile 1998, n. 128, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. - (Relazione annuale al Parlamento) - 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro competente per le politiche comunitarie presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attività del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni ed agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;

b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori all'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale;

c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale e l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l'Italia.

12-2-1999.

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 35

2. Nella relazione di cui al comma 1 sono chiaramente distinti i resoconti delle attività svolte e gli orientamenti che il Governo intende assumere per l'anno in corso ».

ART. 11.

(Integrazione dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400).

1. All'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché dei regolamenti comunitari ».

ART. 12.

(Integrazioni al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281).

1. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dopo le parole: « venti giorni » sono inserite le seguenti: « ; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere ».

2. All'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del parere, il disegno di legge è presentato al Parlamento anche in mancanza di tale parere ».

ART. 13.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogati l'articolo 2, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 871, nonché l'articolo 4, comma 8, e l'articolo 8 della legge 9 marzo 1989, n. 86.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI
ADEMPIMENTO DIRETTO, CRITERI
SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA

ART. 14.

(Integrazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508).

1. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In particolare può imporre che il sangue venga mantenuto in contenitori adeguatamente refrigerati ».

ART. 15.

(Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194).

1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) siano trasportati per il percorso meno urbanizzato più breve, nel rispetto delle cautele prescritte in relazione alla natura del prodotto accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme vigenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di controllo ».

ART. 16.

(Modifiche all'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128).

1. All'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunta la seguente lettera:

« f-bis) ai fini del calcolo dei requisiti minimi di fatturato previsti dalle lettere precedenti per la concessione del riconoscimento di organizzazioni di produttori e nel rispetto dei volumi minimi di produzione commercializzabile fissati negli allegati 1 e 2 del regolamento (CE) n. 412/97;

12-2-1999

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 35

della Commissione, del 3 marzo 1997, si tiene conto del valore delle produzioni ortofrutticole allo stadio di prodotto trasformato.»

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Al fine di favorire i processi di aggregazione produttiva e commerciale dei produttori, nelle regioni dove la percentuale della produzione lorda vendibile ortofrutticola controllata dalle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 è inferiore al 35 per cento, in deroga a quanto previsto dal comma 2 si applicano i parametri minimi previsti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, relativamente al numero dei produttori ed al fatturato necessari al riconoscimento delle organizzazioni di produttori. »;

c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale regime non si applica nelle regioni dove ricorrono le condizioni previste dal comma 7 ».

ART. 17.

(Lavoro notturno).

1. Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 4 dicembre 1997, l'articolo 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. - 1. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

2. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:

a) dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa;

b) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un

figlio convivente di età inferiore a dodici anni;

c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ».

2. Fino all'approvazione della legge organica in materia di orario di lavoro, il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di lavoro notturno, informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare che l'introduzione del lavoro notturno sia preceduta dalla consultazione delle parti sociali e dei lavoratori interessati, nonché prevedere che la normativa si rivolga a tutti i lavoratori e le lavoratrici sia del settore privato che del settore pubblico, sulla base di accordo tra le parti sociali;

b) rinviare alla contrattazione collettiva la previsione che la prestazione di lavoro notturno determini una riduzione dell'orario di lavoro settimanale e mensile ed una maggiorazione retributiva;

c) prevedere che, sia nel settore manifatturiero che negli altri settori, sia nel settore privato che nel settore pubblico, al lavoro notturno siano adibiti con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali;

d) prevedere che ulteriori limitazioni al lavoro notturno, nei confronti di lavoratori dipendenti, possano essere concordate in sede di contrattazione collettiva;

e) prevedere che l'introduzione del lavoro notturno sia accompagnata da procedure sulla sorveglianza sanitaria preventiva e periodica per accertare l'idoneità dei lavoratori interessati;

f) garantire, anche attraverso la contrattazione, il passaggio ad altre mansioni o altri ruoli diurni in caso di sopraggiunta inidoneità alla prestazione di lavoro notturno;

12-2-1999

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 35

g) garantire l'informazione sui servizi per la prevenzione e la sicurezza, nonché la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per le lavorazioni che comportano rischi particolari.

3. Lo schema o gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 2 sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere entro trenta giorni.

ART. 18.

(Interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire le condizioni riguardanti il progetto, la costruzione, l'assetto e la gestione delle infrastrutture e del materiale rotabile relativi alle linee ferroviarie italiane, nuove ed esistenti, inserite nella rete transeuropea ad alta velocità, affinché ne sia garantita l'interconnessione e l'interoperabilità con il sistema europeo ad alta velocità, anche quale condizione ai fini dell'accesso alla rete ferroviaria nazionale da parte delle ferrovie comunitarie; per dette linee deve essere fatta salva la coerenza dell'insieme della rete ferroviaria esistente sul territorio nazionale, nonché la validità economica delle disposizioni da adottare;

b) indicare gli eventuali casi particolari e le procedure per le richieste di deroga alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI);

c) prevedere che nei documenti generali o nei capitoli di oneri propri di ogni appalto siano incluse le specifiche tecniche di interoperabilità;

d) prevedere che possano essere autorizzati ad espletare le procedure di va-

lutazione della conformità e dell'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità, o la procedura di verifica «CE» dei sottosistemi, uno o più organismi, aventi almeno i requisiti minimi previsti dall'allegato VII della direttiva 96/48/CE.

ART. 19.

(Protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori: criteri di delega).

1. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per dare organica attuazione alla direttiva 96/29/EURATOM del Consiglio, del 13 maggio 1996, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire le misure necessarie ad assicurare, in via generale, la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, nonché le specifiche misure di protezione da attuare anche per le esposizioni a sorgenti naturali di radiazione e per gli interventi di cui, rispettivamente, ai titoli VII e IX della direttiva 96/29/EURATOM;

b) individuare le altre pratiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 96/29/EURATOM, nonché le altre pratiche da sottoporre ad autorizzazione preventiva, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 96/29/EURATOM;

c) indicare le pratiche non soggette ad autorizzazione previste dall'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 96/29/EURATOM;

d) fissare i livelli di eliminazione per lo smaltimento, il riciclo o la riutilizzazione ai fini della deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 96/29/EURATOM.

ART. 20.

(Etichettatura dei prodotti alimentari: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e del-

12-2-1999

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 35

l'artigianato, di concerto con i Ministri per le politiche agricole e della sanità, possono essere stabilite le eventuali specifiche merceologiche e le indicazioni di utilizzazione, nonchè la denominazione di vendita dei prodotti alimentari di un Paese membro, nei casi in cui la stessa:

1) non è disciplinata da disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o dagli usi;

2) designa, nel Paese di produzione, un prodotto che, dal punto di vista della composizione o della fabbricazione, si discosta in maniera sostanziale da quello conosciuto sotto tale denominazione nel Paese di commercializzazione, non garantendo una corretta informazione del consumatore;

b) prevedere anche l'uso della lingua italiana nelle indicazioni che devono essere riportate in etichetta;

c) prevedere la revisione del sistema sanzionatorio dell'intera materia che concerne la etichettatura dei prodotti alimentari, stabilendo, oltre all'introduzione di adeguate sanzioni amministrative pecuniarie, anche un riordino ed una armonizzazione di quelle già esistenti. Il riordino del sistema sanzionatorio nella materia dell'etichettatura dei prodotti alimentari potrà avvenire mediante l'introduzione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire venticinque milioni, precisandosi che ai fini della determinazione in concreto della sanzione si dovrà tenere conto del numero dei prodotti o delle loro porzioni aventi un'etichettatura non conforme, fermo restando il rispetto degli altri principi e criteri direttivi indicati all'articolo 2, comma 1, lettera c).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

12-2-1999

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 35

ALLEGATO A
(Articolo 1, comma 1)

95/46/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

96/35/CE: direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose.

96/48/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità.

96/71/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

97/4/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità.

97/23/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione.

97/42/CE: direttiva del Consiglio, del 27 giugno 1997, che modifica per la prima volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

97/52/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1997, che modifica le direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione, rispettivamente, degli appalti pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture e degli appalti pubblici di lavori

97/55/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole, al fine di includervi la pubblicità comparativa.

97/70/CE: direttiva del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri.

97/76/CE: direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1997, che modifica la direttiva 77/99/CEE e la direttiva 72/462/CEE per quanto riguarda le norme applicabili alle carni macinate, alle preparazioni di carni e a taluni altri prodotti di origine animale.

12-2-1999

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 35

97/78/CE: direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.

97/79/CE: direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che modifica le direttive 71/118/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 92/45/CEE e 92/118/CEE per quanto riguarda l'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.

97/81/CE: direttiva del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.

98/4/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 93/38/CEE che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.

98/6/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori.

98/7/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo.

98/8/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.

98/18/CE: direttiva del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

98/24/CE: direttiva del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

98/29/CE: direttiva del Consiglio, del 7 maggio 1998, relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e a lungo termine.

ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

96/29/EURATOM: direttiva del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

96/34/CE: direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.

97/43/EURATOM: direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1997, riguardante la protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche e che abroga la direttiva 84/466/EURATOM.

97/67/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio.

12-2-1999

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale n. 1

ALLEGATO C

(Articolo 3)

97/49/CE: direttiva della Commissione, del 29 luglio 1997, che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

97/62/CE: direttiva del Consiglio, del 27 ottobre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

98/45/CE: direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1998, che modifica la direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura.

12-2-1999

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 35

ALLEGATO D

(Articolo 4)

92/94/CEE: direttiva del Consiglio, del 9 novembre 1982, che modifica la direttiva 75/273/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia).

93/23/CEE: direttiva del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini.

93/24/CEE: direttiva del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini.

93/25/CEE: direttiva del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di ovini e caprini.

97/24/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote.

97/34/CE: direttiva della Commissione, del 6 giugno 1997, che modifica la direttiva 93/75/CEE del Consiglio relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette ai porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti.

97/40/CE: direttiva del Consiglio, del 25 giugno 1997, che modifica la direttiva 93/113/CE relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione degli enzimi, dei microorganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali.

97/41/CE: direttiva del Consiglio, del 25 giugno 1997, che modifica le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, che fissano le quantità massime di residui rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli, sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

97/51/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni.

97/54/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 1997, che modifica, per quanto riguarda la velocità massima per costruzione dei trattori agricoli o forestali a ruote, le direttive 74/150/CEE, 74/151/CEE, 74/152/CEE, 74/346/CEE, 74/347/CEE, 75/321/CEE, 75/322/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE, 77/311/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 78/933/CEE, 79/532/CEE, 79/533/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/415/CEE e 89/173/CEE del Consiglio.

12-2-1999

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale n. 35

97/56/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 1997, recante sedicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

97/57/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1997, che definisce l'allegato VI della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

97/59/CE: direttiva della Commissione, del 7 ottobre 1997, che adatta al progresso tecnico la direttiva 90/679/CEE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

97/60/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1997, recante terza modifica della direttiva 88/344/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.

97/61/CE: direttiva del Consiglio, del 20 ottobre 1997, che modifica l'allegato della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi.

97/64/CE: direttiva della Commissione, del 10 novembre 1997, che adegua per la quarta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (oli per lampade).

97/65/CE: direttiva della Commissione, del 26 novembre 1997, recante terzo adattamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro.

97/68/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali.

97/69/CE: direttiva della Commissione, del 5 dicembre 1997, recante ventitreesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

12-2-1999

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 35

97/71/CE: direttiva della Commissione, del 15 dicembre 1997, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

97/72/CE: direttiva della Commissione, del 15 dicembre 1997, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

97/73/CE: direttiva della Commissione, del 15 dicembre 1997, recante iscrizione di una sostanza attiva (Imazalil) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio sull'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

97/77/CE: direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1997, che modifica le direttive 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE riguardanti le indagini statistiche da effettuare nei settori della produzione di suini, di bovini, di ovini e caprini.

98/3/CE: direttiva del Consiglio, del 15 gennaio 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/116/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi.

98/10/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale.

98/11/CE: direttiva della Commissione, del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico.

98/12/CE: direttiva della Commissione, del 27 gennaio 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 71/320/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi.

98/13/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento delle loro conformità.

98/14/CE: direttiva della Commissione, del 6 febbraio 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

98/16/CE: ventiduesima direttiva della Commissione, del 5 marzo 1998, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

98/17/CE: direttiva della Commissione, dell'11 marzo 1998, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità.

12-2-1999

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 35

98/19/CE: direttiva della Commissione, del 18 marzo 1998, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

98/20/CE: direttiva del Consiglio, del 30 marzo 1998, che modifica la direttiva 92/14/CEE sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988).

98/22/CE: direttiva della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi.

98/25/CE: direttiva del Consiglio, del 27 aprile 1998, che modifica la direttiva 95/21/CE, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo).

98/28/CE: direttiva della Commissione, del 29 aprile 1998, recante deroga a talune disposizioni della direttiva 93/43/CEE sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto via mare dello zucchero greggio.

98/38/CE: direttiva della Commissione, del 3 giugno 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/151/CEE del Consiglio relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote.

98/39/CE: direttiva della Commissione, del 5 giugno 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/321/CEE del Consiglio relativa al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote.

98/40/CE: direttiva della Commissione, dell'8 giugno 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/346/CEE del Consiglio relativa ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote.

98/41/CE: direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità.

98/51/CE: direttiva della Commissione, del 9 luglio 1998, che stabilisce alcune misure di applicazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.

98/55/CE: direttiva del Consiglio, del 17 luglio 1998, che modifica la direttiva 93/75/CEE relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti.

98/60/CE: direttiva della Commissione, del 24 luglio 1998, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

12-2-1999

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 35

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3234):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) il 24 aprile 1998.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 14 maggio 1998, con pareri delle commissioni 2ª, 3ª, 5ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione il 18 giugno 1998; il 1º e 14 luglio 1998; il 7 ottobre 1998 e il 12 novembre 1998.

Esaminato in aula il 24 novembre 1998 e approvato il 25 novembre 1998.

Camera dei deputati (atto n. 5459):

Assegnato alla XIV commissione (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 2 dicembre 1998, con pareri delle commissioni I, II, III, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII e XIII.

Esaminato dalla XIV commissione il 19 dicembre 1998; il 12, 13, 14, 19, 20, 21 gennaio 1999.

Relazione scritta annunciata il 21 gennaio 1999 (atto n. 5459/A - relatore on. SAONARA).

Esaminato in aula il 26 gennaio 1999 e approvato il 27 gennaio 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE), nella nota finale unica relativa agli allegati A, B, C e D.

Nota all'art. 1:

— La legge 23 agosto 1983, n. 400, disciplina l'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 14 recita:

«Art. 14 (Decreti legislativi). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitare mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esamina il parere, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.

Nota all'art. 2:

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca modifiche al sistema penale. Gli articoli 34 e 35 così recitano:

«Art. 34 (Esclusione della depenalizzazione). — La disposizione del primo comma dell'art. 32 non si applica ai reati previsti:

a) dal codice penale, salvo quanto disposto dall'art. 33, lettera a);

b) dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1973, n. 194, sulla interruzione volontaria della gravidanza;

c) da disposizioni di legge concernente le armi, le munizioni e gli esplosivi;

d) dall'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti salvo che per le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283;

f) della legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;

g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento;

h) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

i) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare;

l) dalla legge in materia urbanistica ed edilizia;

m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo art. 35;

n) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro;

o) dell'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1960, n. 570, in materia elettorale».

«Art. 35 (Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie). — Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda.

Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi l'ordinanza-ingiunzione è emessa ai sensi dell'art. 18, degli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalla leggi vigenti a titolo di sanzione civile.

Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente.

Avverso l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta nel termine previsto dall'art. 22 opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'art. 22 ed il quarto comma dell'art. 23 ed il giudizio di opposizione è regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.

Si osservano in ogni caso gli articoli 13, 14, 20, 24, 25, 26, 28, 29 e 38 in quanto applicabili. L'esecuzione forzata, quando non è diversamente stabilito e regolata dalle disposizioni del codice di procedura civile.

12-2-1999

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 35

L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore nei casi in cui essa è consentita quando la opposizione non è stata proposta ovvero è stata dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione la iscrizione dell'ipoteca è autorizzata dal pretore se vi è pericolo nel ritardo.

Per le violazioni previste dal primo comma che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e II di questo capo in quanto applicabili.

La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Per la riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo, nonché per la riscossione dei contributi e dei premi non versati e delle relative somme aggiuntive di cui alle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, gli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, osservate in ogni caso le forme previste dal primo comma dell'art. 18, possono avvalersi, ove opportuno, del procedimento ingiuntivo di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile».

— La legge 16 aprile 1987, n. 183, disciplina il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari. Gli articoli 5 e 21 recitano:

«Art. 5 (Fondo di rotazione). — 1. È istituito nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato; un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie", nel quale sono versate:

a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere della data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributo e sovvenzioni a favore dell'Italia;

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748».

«Art. 21 (Misure di intervento finanziario). — 1. Quando i decreti delegati di cui alla presente legge prevedono misure di intervento finanziario non contemplate da leggi vigenti e non rientranti nell'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali competenti, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5».

— La legge 5 agosto 1978, n. 468, concerne la riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. L'art. 11-ter, comma 2, recita:

«2. I disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture, con la specializzazione, per la spesa corrente e per le minori entrate degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fissati previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari».

— La legge 9 marzo 1989, n. 86, concerne la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e le procedure di attuazione degli obblighi comunitari. Si riporta qui di seguito l'art. 9 della suddetta legge, così come modificato dalla legge 24 aprile 1988, n. 128:

«Art. 9 (Competenze delle regioni e delle province autonome). — 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie.

2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza concorrente, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie.

2-bis. Le leggi regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2 recano nel titolo il numero identificativo di ogni direttiva attuata. Il numero e gli estremi di pubblicazione di ciascuna legge sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.

3. La legge comunitaria o altra legge dello Stato che dia attuazione a direttive in materia di competenza regionale indica quali disposizioni di principio non sono derogabili dalla legge regionale sopravvenuta e prevalgono sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dagli organi regionali. Nelle materie di competenza esclusiva, le regioni a statuto speciale e le province autonome si adeguano alla legge dello Stato nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.

4. In mancanza degli atti normativi della Regione, previsti nei commi 1, 2 e 3, si applicano tutte le disposizioni dettate per l'adempimento degli obblighi comunitari dalla legge dello Stato ovvero dal regolamento di cui all'art. 4.

5. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni, nelle materie cui hanno riguardo le direttive, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione economica ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali.

6. Fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge nei modi indicati dal comma 3 o, sulla base della legge comunitaria, con il regolamento previsto dall'art. 4, la funzione di indirizzo e coordinamento di cui al comma 5 è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, reca: «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382». L'art. 6, primo comma, così recita:

«Sono trasferite alle regioni in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea nonché all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

— L'art. 20 e seguenti del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), così recitano:

«Art. 20 (Prescrizione). — 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

12-2-1999

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 35

2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

3. Con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

4. Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.

«Art. 21 (Verifica dell'adempimento). — 1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.

3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.

«Art. 22 (Notizie di reato non pervenute dall'organo di vigilanza). — 1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza, ne dà immediata comunicazione all'organo di vigilanza per le determinazioni inerenti alla prescrizione che si renda necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione.

2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero delle proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero.

«Art. 23 (Sospensione del procedimento penale). — 1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 21, commi 2 e 3.

2. Nel caso previsto dall'art. 22, comma 1, il procedimento riprende il suo corso quando l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero che non ritiene di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all'art. 22, comma 2, se l'organo di vigilanza omette di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel predetto termine l'organo di vigilanza informi il pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal comma 1.

3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

«Art. 24 (Estinzione del reato). — 1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2.

2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.

3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'art. 20, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

«Art. 25 (Norme di coordinamento e transitorie). — 1. Per le contravvenzioni non si applicano le norme vigenti in tema di diffida e di disposizione.

2. Le norme di questo capo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Note all'art. 3:

— Per quanto concerne la legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 1. L'art. 17, comma 2, della suddetta legge così recita:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— La legge 9 marzo 1989, n. 86, reca: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari». L'art. 5, comma 1, della suddetta legge così recita:

«Art. 5 (Attuazioni modificative). — 1. Fermo quanto previsto dall'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, la legge comunitaria può disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento a norma dell'art. 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo».

Note all'art. 4:

— Per quanto concerne la legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 1.

— La legge 16 aprile 1987, n. 183, recita: «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari». Gli articoli 11 e 20 della suddetta legge così recitano:

«Art. 11 (Attuazione amministrativa degli atti normativi comunitari). — 1. Il Governo o le regioni, se la raccomandazione o la direttiva comunitaria non riguarda materia già disciplinata con legge o coperta da riserva di legge, ne danno attuazione entro i termini previsti dalla stessa mediante regolamenti o altri atti amministrativi generali di competenza dei rispettivi organi e con i procedimenti previsti per l'adozione degli stessi».

«Art. 20 (Adeguamenti tecnici). — 1. Con decreti dei Ministri interessati sarà data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità economica europea già recepite nell'ordinamento nazionale.

2. I Ministri interessati danno immediata comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, al Ministro degli affari esteri ed al Parlamento».

Nota all'art. 6:

— Per quanto concerne l'art. 14 della legge 23 agosto, n. 400, vedi nelle note all'art. 1.

Note all'art. 8:

— Si riporta qui di seguito l'art. 800 del codice della navigazione, come modificato dalla presente legge:

«Art. 800 (Aeromobili diretti all'estero). — Gli aeromobili diretti all'estero possono partire soltanto dagli aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione del Ministro per l'aeronautica, intesi i Ministri interessati.

Si considera diretto all'estero l'aeromobile che esce dal territorio doganale della Repubblica.

Gli aeromobili che effettuano voli verso Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono decollare da aeroporti non doganali o da aviosuperfici. Se l'aeromobile è diretto in uno Stato membro che non abbia aderito o non abbia dato attuazione all'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, gli occupanti debbono essere in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo».

12-2-1999

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 35

— Si riporta qui di seguito l'art. 805 del codice della navigazione, come modificato dalla presente legge:

«Art. 805 (*Approdo di aeromobili provenienti dall'estero*). — Gli aeromobili provenienti dall'estero possono approdare soltanto negli aeroporti doganali o sanitari, salvo speciale autorizzazione del Ministro per l'aeronautica intesi i Ministeri interessati.

Si considera proveniente dall'estero l'aeromobile che entra nel territorio doganale della Repubblica.

Gli aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono atterrare su aeroporti non doganali o su aviosuperfici. Se l'aeromobile proviene da uno Stato membro che non abbia aderito o non abbia dato attuazione all'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, gli occupanti debbono essere in possesso di documenti validi per l'ingresso in Italia; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo».

— Si riporta qui di seguito l'art. 7-bis del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, concernente interventi urgenti in materia di trasporti, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204:

«Art. 7-bis (*Semplificazione di adempimenti burocratici nel settore del trasporto aereo*). — 1. Per i voli diurni con origine e destinazione nel territorio nazionale, senza scali intermedi in territorio estero, da effettuare secondo le regole del volo a vista, non è richiesta la presentazione di piano di volo purché il velivolo sia munito di idoneo apparato trasmettente per la localizzazione di emergenza.

1-bis. La disposizione del comma 1 si applica anche per i voli aventi come destinazione, senza scalo intermedio, uno Stato che applichi l'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, a condizione di reciprocità e purché non vi ostino gli Stati il cui spazio aereo venga attraversato».

Nota all'art. 9:

— La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994». Si riporta qui di seguito l'art. 47 della legge suddetta, come modificato dalla presente legge:

«Art. 47. — 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonché quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalità, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea.

2. Le spese relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati.

3. I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attività di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti per lo svolgimento delle attività di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorità competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori.

4. Con uno o più decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attività autorizzative di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonché le modalità di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresì determinate le modalità di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attività di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonché le modalità per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE.

6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza».

Nota all'art. 10:

— Per quanto riguarda la legge 9 marzo 1989, n. 86, vedi nelle note all'art. 2. Si riporta l'art. 2 della legge suddetta, come modificato dalla presente legge:

«Art. 2 (*Legge comunitaria*). — 1. Il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette alle Camere, contestualmente alla loro ricezione, gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee; verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione ai suddetti atti e ne trasmette tempestivamente le risultanze, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, alle Commissioni parlamentari competenti per la formulazione di ogni opportuna osservazione ed atto d'indirizzo.

2. Sulla base della verifica e delle osservazioni ed atti d'indirizzo di cui al comma 1, il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, un disegno di legge recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee»; tale dicitura è completata dall'indicazione: «legge comunitaria» seguita dall'anno di riferimento.

3. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2:

a) si riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;

b) si fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;

c) si dà conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa».

Nota all'art. 11:

— Per il titolo della legge 23 agosto 1998, n. 400, vedi in nota all'art. 1. Si riporta qui di seguito l'art. 17, comma 1, lettera a) come modificato dalla presente legge:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari».

Nota all'art. 12:

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali». Si riporta qui di seguito l'art. 2, comma 3, del suddetto decreto legislativo così come modificato dalla presente legge:

«3. La Conferenza Stato-regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni

12-2-1999

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 35

o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

— Si riporta qui di seguito l'art. 5, comma 1, lettera b), del suddetto decreto-legge, come modificato dalla presente legge:

«Art. 5 (Rapporti tra regioni e Unione europea). — 1. La Conferenza Stato-regioni, anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si riunisce in apposita sessione almeno due volte all'anno al fine di:

a) (Omissis);

b) esprimere parere sullo schema dell'annuale disegno di legge che reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea". Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del parere, il disegno di legge è presentato al Parlamento anche in mancanza di tale parere».

Nota all'art. 13:

— La legge 13 luglio 1965, n. 871, reca: «Delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della Comunità Economica Europea (C.E.E.) e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (C.E.E.A.)». L'art. 2 e l'art. 4 della suddetta legge, come modificati dalla presente legge, così recitano:

«Art. 2. — Il Governo è altresì autorizzato ad emanare entro il 31 dicembre 1965, con decreti aventi forza di legge, le norme per dare applicazione alle decisioni adottate dalla Commissione della Comunità economica europea il 25 giugno 1962, il 27 giugno 1963, il 27 settembre 1963, il 14 ottobre 1963, concernenti il diritto per traffico di perfezionamento da percepire all'esportazione verso altri Stati membri delle merci nella cui fabbricazione siano stati impiegati prodotti di Paesi terzi che non sono stati assoggettati ai dazi doganali, alle tasse di effetto equivalente ed ai prelievi ovvero che hanno beneficiato della restituzione totale o parziale di tali dazi, tasse e prelievi. Con tali decreti saranno anche indicati, conformemente a quanto stabilito in ciascuna decisione, i rispettivi periodi di efficacia.

(Comma abrogato).

«Art. 4 (Attuazione in via regolamentare). — 1. Nelle materie già disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria.

2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'art. 3, lettera c).

3. Se le direttive consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione o se si rende necessario introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti alla applicazione della nuova disciplina, la legge comunitaria detta le relative disposizioni.

4. Se la legge comunitaria lo dispone, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto è sottoposto al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.

5. Il regolamento di attuazione è adottato secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1998, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza di detto parere.

6. La legge comunitaria provvede in ogni caso a norma dell'art. 3, lettera b), ove l'attuazione delle direttive comporta:

n) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;

h) la previsione di nuove spese o di minori entrate.

7. Restano salve le disposizioni di legge che consentono, per materie particolari, il recepimento di direttive mediante atti amministrativi.

8. (Abrogato).

— Per quanto riguarda la legge 9 marzo 1989, n. 86, vedi nelle note all'art. 2.

Nota all'art. 14:

— Il decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508 reca: «Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE». Si riporta qui di seguito il comma 4 dell'art. 5 del suddetto decreto legislativo, come modificato dalla presente legge:

«4. In caso di trattamento di materiale a basso rischio in una fabbrica di alimenti per animali familiari o di prodotti farmaceutici o tecnici la competente autorità sanitaria locale può imporre che la spedizione, il magazzinaggio e il trattamento di tale materiale abbiano luogo in uno spazio e in condizioni ad esso idonee. In particolare può imporre che il sangue venga mantenuto in contenitori adeguatamente refrigerati».

Nota all'art. 15:

— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, reca: «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari». Si riporta qui di seguito l'art. 3 del suddetto decreto legislativo, come modificato dalla presente legge.

«Art. 3 (Disposizioni generali). — 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, i prodotti fitosanitari possono essere immessi in commercio ed utilizzati solo se sono stati autorizzati dal Ministero della sanità, conformemente alle disposizioni del presente decreto.

2. Sono vietati la produzione, il magazzinaggio ed il trasporto di prodotti fitosanitari non autorizzati, salvo che i prodotti stessi siano rispondenti a tutte le seguenti condizioni:

a) siano destinati ad essere utilizzati in un altro Stato membro che ne abbia autorizzato l'impiego a scopo fitosanitario in conformità alle norme comunitarie;

b) siano prodotti in stabilimenti autorizzati, previa comunicazione al Ministero della sanità da parte del direttore tecnico responsabile;

c) siano etichettati conformemente alla normativa vigente nello Stato di destinazione e racchiusi in apposito imballaggio o muniti di etichettatura aggiuntiva da cui risulti la loro condizione;

d) siano trasportati per il percorso meno urbanizzato più breve, nel rispetto delle cautele prescritte in relazione alla natura del prodotto accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme vigenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di controllo».

Nota all'art. 16:

— Per il titolo della legge 24 aprile 1998, n. 128 vedi nelle note dell'art. 10. Si riporta qui di seguito l'art. 40 della suddetta legge come modificato dalla presente legge:

«Art. 40 (Organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo). — 1. In attuazione di quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 2200/96 e n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, il Ministero per le politiche agricole è l'autorità nazionale preposta al coordinamento della loro attuazione e responsabile dell'attività di controllo. Le modalità dei controlli da effettuare da parte delle regioni e delle province autonome sono definite con decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 2200/96, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutti, e del regolamento (CE) n. 412/97, che ne fissa le modalità di applicazione relativamente al riconoscimento delle organizzazioni dei produttori, si applicano i seguenti criteri:

12-2-1999

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 35

a) per le organizzazioni dei produttori di ortofrutticoli in generale, di frutta e di prodotti destinati alla trasformazione, i parametri minimi per numero di produttori e fatturato sono individuati rispettivamente in 100 produttori e in 10 milioni di ECU. Tuttavia, nei casi in cui il numero dei produttori sia compreso tra 50 e 99 e tra 5 e 49, il fatturato è stabilito in 12,5 e in 15 milioni di ECU;

b) per gli agrumi e gli ortaggi, il numero minimo di produttori e il volume minimo di produzione commercializzabile sono stabiliti in 100 soci e in 8 milioni di ECU;

c) per la frutta in guscio, il numero minimo di produttori e il volume minimo di fatturato sono stabiliti in 50 soci e in 2 milioni di ECU;

d) per la categoria produttiva dei funghi, il numero minimo di soci e il volume minimo di fatturato sono stabiliti in 5 soci e in 0,25 milioni di ECU;

e) i produttori che aderiscono ad una organizzazione di produttori generale possono anche aderire ad organizzazioni di produttori specializzate nel caso in cui la prima non commercializzi quella specifica produzione;

f) il riconoscimento è operato dalla regione o dalla provincia autonoma nel cui territorio è situata la sede legale dell'organizzazione in cui è prodotta la maggioranza del fatturato;

(f-bis) ai fini del calcolo dei requisiti minimi di fatturato previsti dalle lettere precedenti per la concessione del riconoscimento di organizzazioni di produttori e nel rispetto dei volumi minimi di produzione commercializzabile fissati negli allegati 1 e 2 del regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, si tiene conto del valore delle produzioni ortofrutticole allo stadio di prodotto trasformato.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96 possono essere riconosciute, dalle regioni e province autonome, associazioni di organizzazioni di produttori costituite da almeno due organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 o del regolamento (CEE) n. 1035/72 il cui statuto preveda il perseguimento ad un livello superiore dei medesimi scopi delle organizzazioni di produttori associate indicati all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 e l'obbligo per le medesime organizzazioni di produttori di:

a) elaborare, presentare ed attuare il programma operativo tramite la associazione di organizzazioni di produttori di appartenenza oppure di affidare alla medesima il coordinamento l'esecuzione delle misure comuni ai programmi operativi presentati a titolo individuale dalle organizzazioni di produttori ai sensi dell'art. 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96;

b) elaborare programmi di commercializzazione delle produzioni per il tramite dell'associazione di organizzazioni di produttori di appartenenza.

4. La zona di operatività, al fine di consentire la libera organizzazione dei produttori, è individuata nell'intero territorio nazionale. Le organizzazioni dei produttori dovranno rispettare un minimo di produzione commerciale a livello regionale pari a 1 milione di ECU, nonché assicurare la disponibilità di strutture indispensabili ad esercitare una efficace azione di concertazione e valorizzazione dell'offerta, tranne il caso in cui si riscontri una continuità territoriale e organizzativa.

5. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti, i tempi e le modalità di adeguamento delle associazioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72 a quanto disposto all'art. 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96.

6. Le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e le loro associazioni che presentano domanda di riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 devono possedere una forma giuridica societaria.

7. Al fine di favorire i processi di aggregazione produttiva e commerciale dei produttori, nelle regioni dove la percentuale della produzione lorda vendibile ortofrutticola controllata dalle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 è inferiore al 35 per cento, in deroga a quanto previsto dal comma 2 si applicano i parametri minimi previsti dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, relativamente al numero dei produttori ed al fatturato necessari al riconoscimento delle organizzazioni di produttori.

8. Al fine di agevolare l'applicazione della normativa sull'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, il decreto ministeriale di cui al comma 5 prevede un regime transitorio per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori aventi natura di cooperative, consorzi ed associazioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72, relative alle prime cinque categorie di prodotti di cui all'art. 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2200/96. Il decreto stabilisce, inoltre, le condizioni di prericonoscimento delle suddette categorie di organizzazioni dei produttori, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 478/97. Tale regime non si applica nelle regioni dove ricorrono le condizioni previste dal comma 7.

9. Il Governo esercita, ai sensi dell'art. 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo in caso di inadempienza delle regioni o province autonome nell'adozione dei provvedimenti amministrativi relativi all'attuazione dei regolamenti suddetti.

Note all'art. 17:

— La legge 9 dicembre 1997, n. 903, reca: «Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro».

— La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».

Nota unica relativa agli allegati A, B, C e D:

— La direttiva 92/94/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L. 338 del 23 novembre 1992.

— La direttiva 93/23/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L. 149 del 21 giugno 1993.

— La direttiva 93/24/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L. 149 del 21 giugno 1993.

— La direttiva 93/25/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L. 149 del 21 giugno 1993.

— La direttiva 95/46/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 281 del 23 novembre 1995.

— La direttiva 96/29/EURATOM è pubblicata in G.U.C.E. L. 159 del 29 giugno 1996.

— La direttiva 96/34/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 145 del 19 giugno 1996.

— La direttiva 96/35/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 145 del 19 giugno 1996.

— La direttiva 96/48/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 235 del 17 settembre 1996.

— La direttiva 96/71/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 18 del 21 gennaio 1997.

— La direttiva 97/4/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 43 del 14 febbraio 1997.

— La direttiva 97/23/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 181 del 9 luglio 1997.

— La direttiva 97/24/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 226 del 18 agosto 1997.

— La direttiva 97/34/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 158 del 17 giugno 1997.

— La direttiva 97/40/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 180 del 9 luglio 1997.

— La direttiva 97/41/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 184 del 12 luglio 1997.

— La direttiva 97/42/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 179 dell'8 luglio 1997.

— La direttiva 97/43/EURATOM è pubblicata in G.U.C.E. L. 180 del 9 luglio 1997.

— La direttiva 97/49/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 223 del 13 agosto 1997.

12-2-1999

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 35

— La direttiva 97/51/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 295 del 29 ottobre 1997.

— La direttiva 97/54/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 277 del 10 ottobre 1997.

— La direttiva 97/55/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 290 del 23 ottobre 1997.

— La direttiva 97/56 è pubblicata in G.U.C.E. L. 333 del 4 dicembre 1997.

— La direttiva 97/57 è pubblicata in G.U.C.E. L. 265 del 27 settembre 1997.

— La direttiva 97/59/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 282 del 15 ottobre 1997.

— La direttiva 97/60/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 331 del 2 dicembre 1997.

— La direttiva 97/61/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 295 del 29 ottobre 1997.

— La direttiva 97/62/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 305 dell'8 novembre 1997.

— La direttiva 97/64/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 315 del 19 novembre 1997.

— La direttiva 97/65/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 335 del 6 dicembre 1997.

— La direttiva 97/67/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 15 del 21 gennaio 1998.

— La direttiva 97/68/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 59 del 27 febbraio 1998.

— La direttiva 97/69/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 343 del 13 dicembre 1997.

— La direttiva 97/70/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 34 del 9 febbraio 1998.

— La direttiva 97/71/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 347 del 18 dicembre 1997.

— La direttiva 97/72/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 351 del 23 dicembre 1997.

— La direttiva 97/73/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 353 del 24 dicembre 1997.

— La direttiva 97/76/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 10 del 16 gennaio 1998.

— La direttiva 97/77/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 10 del 16 gennaio 1998.

— La direttiva 97/78/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 24 del 30 gennaio 1998.

— La direttiva 97/79/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 24 del 30 gennaio 1998.

— La direttiva 97/81/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 14 del 20 gennaio 1998.

— La direttiva 98/3/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 18 del 23 gennaio 1998.

— La direttiva 98/4/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 101 del 1° aprile 1998.

— La direttiva 98/6/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 80 del 18 marzo 1998.

— La direttiva 98/7/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 101 del 1° aprile 1998.

— La direttiva 98/8/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 123 del 24 aprile 1998.

— La direttiva 98/10/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 101 del 1° aprile 1998.

— La direttiva 98/11/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 71 del 10 marzo 1998.

— La direttiva 98/12/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 81 del 18 marzo 1998.

— La direttiva 98/13/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 74 del 12 marzo 1998.

— La direttiva 98/14/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 91 del 25 marzo 1998.

— La direttiva 98/16/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 77 del 14 marzo 1998.

— La direttiva 98/17/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 85 del 20 marzo 1998.

— La direttiva 98/18/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 144 del 15 maggio 1998.

— La direttiva 98/19/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 96 del 28 marzo 1998.

— La direttiva 98/20/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 107 del 7 aprile 1998.

— La direttiva 98/22/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 126 del 28 aprile 1998.

— La direttiva 98/24/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 131 del 5 maggio 1998.

— La direttiva 98/25/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 133 del 7 maggio 1998.

— La direttiva 98/28/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 140 del 12 maggio 1998.

— La direttiva 98/29/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 148 del 19 maggio 1998.

— La direttiva 98/38/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 170 del 16 giugno 1998.

— La direttiva 98/39/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 170 del 16 giugno 1998.

— La direttiva 98/40/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 171 del 17 giugno 1998.

— La direttiva 98/41/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 188 del 2 luglio 1998.

— La direttiva 98/45/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 189 del 3 luglio 1998.

— La direttiva 98/51/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 208 del 24 luglio 1998.

— La direttiva 98/55/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 215 del 1° agosto 1998.

— La direttiva 98/60/CE è pubblicata in G.U.C.E. L. 209 del 25 luglio 1998.

99G0071

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

27-12-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 302

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° dicembre 1999, n. 492.

Regolamento recante norme per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, a norma dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 476, di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, e di modifica della legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri;

Visto, in particolare, l'articolo 7, commi 1 e 2, della citata legge n. 476 del 1998;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1999;

Vista la nota di osservazioni della Corte dei conti, sezione di controllo Atti di Governo, n. 20/99 del 20 ottobre 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 novembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia e della sanità;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I**DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1****Oggetto e definizioni**

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modifi-

cata dalla citata legge n. 476 del 1998, nonché i criteri e le procedure per le autorizzazioni degli enti di cui all'articolo 39-ter della medesima legge n. 184 del 1983.

2. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per «legge sull'adozione», la legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476;

b) per «Convenzione» la Convenzione per tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993;

c) per «adozione internazionale» l'adozione di minori stranieri conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione e della legge sull'adozione;

d) per «Commissione», la Commissione per le adozioni internazionali costituita dall'articolo 38 della legge sull'adozione, quale Autorità centrale per l'Italia;

e) per «autorità centrali» le autorità dei vari Paesi che curano l'adozione internazionale;

f) per «enti autorizzati», gli enti di cui all'articolo 39-ter della legge sull'adozione e i servizi per l'adozione internazionale istituiti dall'articolo 39-bis, comma 2, della stessa legge dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

g) per «servizi», i servizi di cui alla legge 31 dicembre 1998, n. 476.

Capo II**COSTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE
PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI****Art. 2.****Funzioni e compiti della Commissione**

1. La Commissione è l'Autorità centrale italiana ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione. La Commissione, costituita ai sensi dell'articolo 38 della legge sull'adozione, ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali.

2. La Commissione svolge le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla legge sull'adozione e dal presente regolamento.

3. La Commissione raccoglie, in forma anonima, per esigenze statistiche o di studio, di informazione e di ricerca, i dati dei minori adottati o affidati a scopo di adozione di cui autorizza l'ingresso ed ogni altro dato utile per la conoscenza del fenomeno delle adozioni internazionali. Raccoglie, altresì, ogni anno dai tribunali per i minorenni, dalle regioni e dagli enti autorizzati i dati in forma anonima, le informazioni e le valutazioni sull'adozione internazionale.

4. La Commissione, per la pubblicazione in forma anonima di dati statistici relativi alle adozioni internazionali e di informazioni sulla propria attività, si avvale

27-12-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 302

del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia costituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451.

5. Gli atti e i documenti relativi alle procedure di adozione internazionale acquisiti ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera e), della legge sull'adozione sono conservati nella segreteria di sicurezza istituita presso la segreteria tecnica di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

6. L'accesso agli atti e ai documenti è regolato dalla disciplina generale prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

7. La Commissione può effettuare il trattamento dei dati sensibili, di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che ad essa pervengono ai sensi delle disposizioni del capo I, titolo III, della legge sull'adozione e del presente regolamento, in particolare per quanto attiene all'origine razziale ed etnica del minore, della famiglia di origine e dei genitori adottivi, alle loro convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, allo stato di salute. Salve le limitazioni espressamente previste dalle disposizioni del citato capo I, dei dati sensibili possono essere effettuate, in relazione alle competenze istituzionali della Commissione, le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione; la diffusione può essere effettuata in forma anonima e per finalità statistiche, di studio, di informazione e ricerca.

8. Le operazioni di cui al comma 8 possono essere effettuate, altresì, per il trattamento dei dati sensibili acquisiti dalla Commissione ai fini dello svolgimento dei compiti spettanti, di vigilanza e di controllo di cui al capo I del titolo III della legge sull'adozione e al capo III del presente regolamento.

Art. 3.

Composizione della Commissione

1. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione dei Ministri, per i rappresentanti dei Ministeri di cui all'articolo 38 della legge sull'adozione, e della Conferenza unificata.

2. La durata in carica del presidente e dei componenti decorre dalla data del decreto di nomina.

3. I componenti cessano dalla carica:

a) per dimissioni, che hanno effetto dalla data di comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) per impossibilità a svolgere la propria attività a causa di un impedimento di natura permanente o comunque superiore a sei mesi; l'impossibilità è accertata e dichiarata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Modalità di funzionamento

1. La Commissione adotta a maggioranza assoluta dei componenti il regolamento di cui all'articolo 38, comma 4, della legge sull'adozione.

2. La Commissione è convocata dal Presidente a norma dell'articolo 5, o su richiesta di un componente che ne indica le ragioni e richiede l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno.

3. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza del presidente o del vice presidente e di un numero complessivo di componenti non inferiore a sei. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti e il voto è sempre palese; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della segreteria tecnica di cui all'articolo 6, designato dal presidente.

5. La Commissione per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2 può disporre audizioni dei soggetti operanti nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori.

Art. 5.

Il presidente della Commissione

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettera a), della legge sull'adozione ed è posto in posizione di fuori ruolo per tutto il periodo del mandato.

2. Il presidente:

a) rappresenta la Commissione;

b) convoca le riunioni della Commissione, ne stabilisce l'ordine del giorno, designa i relatori e dirige i lavori;

c) nomina un vicepresidente che assume le funzioni di presidente in caso di sua assenza o impedimento;

d) sovrintende all'attività della segreteria tecnica di cui all'articolo 6;

e) delega temporaneamente singole funzioni al vicepresidente o ad uno dei componenti;

f) e nei casi di urgenza, che non permettono la convocazione in tempo utile della Commissione, può adottare i provvedimenti di competenza della Commissione. Tali provvedimenti cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dalla Commissione nella prima riunione utile successiva;

g) svolge gli altri compiti previsti dal presente regolamento.

27-12-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 302

Art. 6.

*Segreteria tecnica
e attività di supporto alla Commissione*

1. La Commissione, per lo svolgimento delle attività assegnate dalla legge, si avvale di una propria segreteria tecnica.

2. La segreteria tecnica cura, in particolare:

- a) la predisposizione della documentazione per le riunioni della Commissione;
- b) l'istruttoria degli atti della Commissione;
- c) la predisposizione del servizio di traduzione dei documenti provenienti dall'estero;
- d) la conservazione degli atti e delle informazioni relative alle procedure di adozione;
- e) l'assistenza alla Commissione per le attività di promozione, cooperazione, informazione e formazione di cui all'articolo 39, comma 1, lettere f), g) e l), della legge sull'adozione;
- f) i rapporti con gli uffici delle amministrazioni interessate e con gli enti autorizzati;
- g) gli adempimenti relativi alla tenuta dell'albo e alla vigilanza sugli enti autorizzati;
- h) i rapporti con gli uffici delle altre autorità centrali per le adozioni internazionali, nonché con le rappresentanze diplomatiche e consolari per le missioni della Commissione presso tali rappresentanze;
- i) l'elaborazione di studi e analisi per le proposte relative agli accordi bilaterali.

3. La dotazione organica della segreteria tecnica, composta da personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altre amministrazioni pubbliche, collocati in posizione di comando o di fuori ruolo presso la predetta Presidenza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, è quantificata come segue:

- a) 4 dirigenti;
- b) 14 unità di area C (9 unità con posizione economica C1; 3 unità con posizione economica C2; 2 unità con posizione economica C3);
- c) 5 unità di area B (3 unità con posizione economica B2; 2 unità con posizione economica B3).

4. La Commissione può avvalersi di esperti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con incarico di durata massima annuale rinnovabile.

5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, provvede agli adempimenti amministrativi e contabili riguardanti la gestione delle spese e all'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento della Commissione; in tale ambito, provvede agli adempimenti per il conferimento, con contratto individuale nel quale sono determinati l'oggetto, la durata, il luogo e il compenso per le consulenze di cui al comma 4. Al fine di consentire la programmazione delle attività amministrative e contabili del Dipartimento, la Commissione presenta annualmente un programma nel quale sono indicate le principali attività che intende realizzare.

Art. 7.

*Missioni presso le rappresentanze diplomatiche
e consolari all'estero*

1. L'invio dei componenti della Commissione o di personale della segreteria tecnica all'estero, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 476 del 1998, è autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, su richiesta della Commissione.

2. La Commissione richiede lo svolgimento delle missioni all'estero per l'espletamento dei compiti d'istituto, e in particolare per la partecipazione di suoi componenti, ed eventualmente di personale di supporto, ad incontri internazionali con le autorità centrali degli altri Stati o in vista della proposizione di accordi bilaterali.

3. Al presidente e agli altri componenti della Commissione spetta l'indennità di missione prevista per la qualifica di appartenenza, e comunque non inferiore a quella corrisposta ai dirigenti in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Capo III

AUTORIZZAZIONE AGLI ENTI

Art. 8.

Istanza di autorizzazione

1. Gli enti che intendono richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 39-ter della legge sull'adozione presentano istanza alla Commissione, sottoscritta dal legale rappresentante, secondo uno schema predisposto dalla Commissione medesima, contenente, tra l'altro, le seguenti indicazioni:

- a) il possesso dei requisiti previsti dall'art. 39-ter della legge sull'adozione;
- b) l'elenco e le generalità delle persone che dirigono e operano nei servizi dell'ente, nonché le relative qualifiche professionali, la formazione ricevuta, le specifiche competenze ed esperienze acquisite nel settore, le qualità morali possedute. Le qualità morali possedute sono dichiarate dall'interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni, con riferimento alla insussistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione, nonché al fatto di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, e salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione;
- c) l'elenco e le generalità dei professionisti in ambito sociale, giuridico e psicologico di cui l'ente si avvale, con l'indicazione per ciascuno dell'iscrizione all'albo professionale e delle specifiche competenze nel campo dell'assistenza agli adottanti;
- d) i dati forniti sull'articolazione dell'ente sul territorio nazionale, la sede principale e le eventuali sedi periferiche, nonché i giorni e gli orari di apertura;

27-12-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 302

e) i Paesi stranieri o le aree geografiche nei quali l'ente intende agire e l'indicazione delle strutture dell'ente in ciascuno di essi;

f) l'area geografica del territorio italiano nella quale l'ente intende operare per i cittadini italiani ivi residenti;

g) le modalità operative e di supporto ai coniugi che intendono adottare, per dare continuità all'attività di sostegno e di accompagnamento al percorso adottivo, comprese quelle concordate con i servizi;

h) il costo, per ciascun Paese di operatività dell'ente, richiesto alle coppie che intendono adottare un bambino.

2. All'istanza di autorizzazione gli enti devono altresì allegare:

a) la dichiarazione che l'ente non ha, e si impegna a non avere, pregiudiziali di tipo ideologico, religioso, razziale o di qualsiasi altro genere nei confronti degli aspiranti alla adozione;

b) una dichiarazione contenente l'impegno a presentare annualmente alla Commissione una relazione sull'attività svolta, il bilancio consuntivo, nonché ulteriori dati forniti secondo uno schema predisposto dalla Commissione;

c) una copia dell'atto costitutivo, dal quale risulti la sede legale nel territorio nazionale e l'assenza di finalità di lucro.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in luogo dei documenti di cui ai commi 1 e 2, indicano gli atti legislativi e allegano i provvedimenti amministrativi relativi alla istituzione e disciplina dei servizi per le adozioni internazionali di cui all'articolo 39-bis della legge sull'adozione.

Art. 9.

Accertamento dei requisiti

1. Entro centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'articolo 8, la Commissione delibera in ordine alla corrispondenza dei requisiti dell'ente a quelli previsti dall'articolo 39-ter della legge sull'adozione. Ove ricorrano particolari necessità istruttorie, i termini per la deliberazione dell'autorizzazione sono prorogati per ulteriori trenta giorni con apposito provvedimento comunicato all'ente istante per l'acquisizione di ulteriori elementi o per sanare eventuali irregolarità.

2. Con il provvedimento di autorizzazione la Commissione:

a) indica i Paesi o le aree geografiche in cui l'ente è autorizzato ad operare;

b) può limitare l'autorizzazione all'ente ad operare per le persone residenti in una o più regioni d'Italia.

Art. 10.

Albo degli enti autorizzati

1. Gli enti autorizzati sono iscritti all'albo di cui all'articolo 39, comma 1, lettera c), della legge sull'adozione. L'albo contiene:

a) la denominazione, la sede legale e le sedi operative dell'ente;

b) gli estremi dell'atto costitutivo;

c) il nominativo del legale rappresentante dell'ente;

d) la data e gli estremi del provvedimento di autorizzazione.

2. La Commissione dispone, altresì, la registrazione nell'albo delle modifiche, della sospensione e della cancellazione per revoca dell'autorizzazione. L'albo, le relative modifiche e i provvedimenti di sospensione e revoca dell'autorizzazione sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*.

Art. 11.

Modalità operative dell'ente autorizzato

1. L'ente autorizzato, oltre a svolgere gli adempimenti disposti dalla legge sull'adozione:

a) conserva un registro cronologico delle domande di adozione internazionale pervenute;

b) conserva la documentazione relativa agli aspiranti alla adozione;

c) trasmette alla Commissione e al tribunale per i minorenni competente la documentazione della famiglia aspirante alla adozione e del bambino proposto per l'adozione e fornisce le notizie relative alla sua condizione di abbandono;

d) comunica tempestivamente alla Commissione ogni variazione o modifica riguardante i propri dati, l'attività ed i rappresentanti all'estero;

e) trasmette entro il 31 gennaio di ogni anno alla Commissione una relazione sulla propria attività, il bilancio consuntivo, nonché ulteriori dati forniti secondo uno schema predisposto dalla Commissione;

f) segnala alla Commissione eventuali difficoltà incontrate nello svolgimento dei procedimenti amministrativi e giudiziari relativi alle adozioni all'estero;

g) partecipa alle audizioni richieste dalla Commissione;

h) segnala al tribunale per i minorenni e alla Commissione eventuali situazioni familiari che potrebbero comportare pregiudizio per il minore, anche successive all'adozione.

2. L'ente autorizzato è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

3. L'ente autorizzato rende disponibili periodicamente, anche mediante proprie pubblicazioni, i dati quantitativi relativi all'attività svolta, alle modalità operative, ai costi dell'attività e alle spese per l'adozione.

Art. 12.

Verifiche sull'attività degli enti

1. Ai fini dell'accertamento della permanenza dei requisiti di idoneità che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività in Italia e negli altri Paesi e dell'adempimento degli obblighi

27-12-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 302

previsti dalla legge sull'adozione e dal presente regolamento, la Commissione dispone verifiche con cadenza almeno biennale. A tal fine può disporre l'invio in missione all'estero di componenti o di personale della segreteria tecnica, per verificare l'attività dell'ente autorizzato presso la sede operativa.

2. A seguito degli accertamenti di cui al comma 1, la Commissione, salvo che non debba procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione, può disporre la modifica della estensione territoriale della operatività dell'ente autorizzato e chiedere l'adeguamento delle modalità operative ai prescritti requisiti.

3. La Commissione, anche attraverso incontri con i rappresentanti degli enti, favorisce l'adozione di metodologie e modalità di intervento omogenee, nonché la definizione di uniformi parametri di congruità dei costi delle procedure di adozione.

Art. 13.

Revoca e sospensione dell'autorizzazione

1. Qualora venga accertato il venire meno di requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione, o qualora l'attività svolta dall'ente non sia rispondente ai principi e alle disposizioni della Convenzione, della legge sull'adozione e del regolamento, la Commissione dispone la revoca dell'autorizzazione, sentito l'ente interessato.

2. Nei casi meno gravi, la Commissione può sospendere l'autorizzazione per un periodo determinato, assegnando all'ente un termine entro il quale eliminare le irregolarità, trascorso detto termine senza che l'ente abbia provveduto, la Commissione procede alla revoca dell'autorizzazione.

3. I provvedimenti di revoca e di sospensione sono adottati nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo e previa contestazione dei fatti e delle ragioni per cui si intende procedere all'adozione di tali provvedimenti.

Art. 14.

Richieste di riesame

1. Gli enti interessati possono presentare, a firma del legale rappresentante, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, richiesta di riesame alla Commissione contro:

a) i provvedimenti di diniego di rilascio dell'autorizzazione a svolgere pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri;

b) i provvedimenti di revoca o di sospensione dell'autorizzazione.

2. I soggetti interessati possono presentare richiesta di riesame contro le deliberazioni della Commissione relative alla autorizzazione al visto di ingresso e alle certificazioni di conformità.

3. La Commissione delibera entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di riesame.

Art. 15.

Rappresentanza e difesa

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Commissione spettano all'Avvocatura dello Stato ai sensi del regio decreto 30 settembre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

Capo IV

NORME TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

Art. 16.

Pubblicazione dell'albo degli enti autorizzati

1. Entro un mese dalla nomina della Commissione gli enti che intendono svolgere per conto di terzi pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri devono richiedere l'autorizzazione.

2. La Commissione delibera con le procedure di cui al capo III del presente regolamento sulle richieste di autorizzazione pervenute dagli enti entro il termine di cui al comma 1 e provvede alla formazione e alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'albo degli enti autorizzati.

3. L'albo degli enti autorizzati entra in vigore quindici giorni dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 17.

Norma finanziaria

1. In attuazione dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, gli oneri derivanti dal presente regolamento per il funzionamento della Commissione, esclusi quelli per il personale della segreteria tecnica, sono posti a carico dell'unità previsionale di base 12.1.3.1 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 18.

Minori stranieri accolti o presenti nello Stato ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 286 del 1998

1. Sono fatte salve le competenze del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, e del relativo decreto di attuazione, concernenti l'ingresso, il soggiorno, l'accoglienza e l'affidamento temporanei e il rimpatrio assistito dei minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici, ovvero presenti per qualsiasi causa nel territorio dello Stato e privi di assistenza e di rappresentanza. La Commissione provvede a comunicare al Comitato per i minori stranieri i nominativi dei minori la cui presenza è segnalata sul territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge sull'adozione.

27-12-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 302

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Le disposizioni acquistano efficacia dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della Convenzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

RUSSO, JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

DILIBERTO, *Ministro della giustizia*

BINDI, *Ministro della sanità*

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1999
Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 9.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aia il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 12 gennaio 1999, n. 8, è il seguente:

«1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia e della sanità, è data attuazione alle norme della presente legge riguardanti la costituzione e l'organizzazione della Commissione per le adozioni internazionali, anche per quanto concerne il contingente di personale e le relative qualifiche. Con il medesimo regolamento sono disciplinate le procedure per ottenere l'autorizzazione, i suoi contenuti, la modifica o la revoca della medesima, la tenuta dell'albo ed ogni altra modalità operativa relativa agli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 3 della presente legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresì l'invio da parte della Commissione per le adozioni internazionali di proprio personale in missione presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero».

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 12 settembre 1988, n. 214 - serie generale - supplemento ordinario. Il testo dell'articolo 17, comma 1, è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (abrogata)».

— La legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aia il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 12 gennaio 1999, n. 8, serie generale.

— Per il testo dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota al titolo.

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 30 agosto 1997, n. 202, serie generale. Il testo dell'art. 8 è il seguente:

«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

27-12-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 302

Note all'art. 1:

— Per l'art. 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota al titolo.

— Il testo dell'art. 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, è il seguente:

«Art. 38. — 1. Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione e costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per le adozioni internazionali.

2. La Commissione è composta da:

a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero un dirigente dello Stato avente analogha specifica esperienza;

b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali;

c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

d) un rappresentante del Ministero dell'interno;

e) due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia;

f) un rappresentante del Ministero della sanità;

g) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il presidente dura in carica due anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta.

4. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni. Con regolamento adottato dalla Commissione è assicurato l'avvicendamento graduale dei componenti della Commissione stessa allo scadere del termine di permanenza in carica. A tal fine il regolamento può prorogare la durata in carica dei componenti della Commissione per periodi non superiori ad un anno.

5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altre amministrazioni pubbliche.

— Il testo dell'art. 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, è il seguente:

«Art. 39-ter. — 1. Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale, e con idonee qualità morali;

b) avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacità di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione;

c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una regione o in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali per operare nei Paesi stranieri in cui intendono agire;

d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile;

e) non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo ideologico e religioso;

f) impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori;

g) avere sede legale nel territorio nazionale.

— Il titolo della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, è il seguente: «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori».

— Il testo dell'art. 39-bis, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, è il seguente:

«2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un servizio per l'adozione internazionale che sia in pos-

sesso dei requisiti di cui all'articolo 39-ter e svolga per le coppie che lo richiedano al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale le attività di cui all'articolo 31, comma 3».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 6 della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, è il seguente:

«Articolo 6. — 1. Ogni Stato contraente designa un'Autorità Centrale incaricata di svolgere i compiti che le sono imposti dalla Convenzione.

2. Gli Stati federali, gli Stati in cui sono in vigore diversi ordinamenti giuridici e gli Stati comprendenti unità territoriali autonome sono liberi di designare più di una Autorità centrale, specificando l'estensione territoriale o soggettiva delle rispettive funzioni. Lo Stato che ha, nominato più di un'Autorità centrale designerà l'Autorità centrale cui potrà essere indirizzata ogni comunicazione, per la successiva remissione all'Autorità centrale competente nell'ambito dello Stato medesimo».

— Per il testo dell'art. 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota all'art. 1.

— La legge 23 dicembre 1997, n. 451, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 30 dicembre 1997, serie generale, n. 302. Il testo dell'art. 3 è il seguente:

«Art. 3 (Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia). — 1. L'Osservatorio di cui all'articolo 2 si avvale di un Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia. Per lo svolgimento delle funzioni del Centro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali può stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di ricerca pubblici o privati che abbiano particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. Il Centro ha i seguenti compiti:

a) raccogliere e rendere pubblici normative statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali; progetti di legge statali e regionali; dati statistici, disaggregati per genere e per età, anche in accordo con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); pubblicazioni scientifiche, anche periodiche;

b) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle regioni, la mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale;

c) analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi comprese quelle relative ai soggetti in età evolutiva provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettività e dell'impatto della legislazione, anche non direttamente destinata ai minori;

d) predisporre, sulla base delle direttive dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del rapporto di cui, rispettivamente, all'articolo 2, commi 5 e 6, evidenziando gli indicatori sociali e le diverse variabili che incidono sul benessere dell'infanzia in Italia;

e) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progetti pilota intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in età evolutiva nonché di interventi per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale;

f) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche, collaborando anche con gli organismi titolari di competenze in materia di infanzia, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva;

g) raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il mondo minorile.

3. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge il Centro può intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi europei ed internazionali ed in particolare con il Centro di studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia previsto dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, firmato a New York il 23 settembre 1986, reso esecutivo con legge 19 luglio 1988, n. 312».

27-12-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 302

— Il testo dell'art. 39, comma 1, lettera e), della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, è il seguente:

«1. La Commissione per le adozioni internazionali:

a)-d) (omissis);

e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure di adozione internazionale».

— La legge 31 dicembre 1996, n. 675, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* dell'8 gennaio 1997, serie generale, n. 5. Il testo dell'art. 22, comma 1, è il seguente:

«1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante».

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota all'art. 1.

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 38, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota all'art. 1.

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 38, comma 2, lettera a), della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota all'art. 1.

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 39, comma 1, lettera f), g) e l), della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, è il seguente:

1. La Commissione per le adozioni internazionali:

a)-e) (omissis);

f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;

g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo dell'adozione;

h)-l) (omissis);

l) per le attività di informazione e formazione, collabora anche con enti diversi da quelli di cui all'articolo 39-ter».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* del 6 febbraio 1993, n. 30, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 7, comma 6, è il seguente:

«6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione».

Nota all'art. 7:

— Per l'art. 7, comma 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota al titolo.

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota all'art. 1.

— I testi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale sono i seguenti:

«Art. 380 (*Arresto obbligatorio in flagranza*). — 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;

c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale;

e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, comma 1, numeri 1, 2 prima ipotesi e 4 seconda ipotesi del codice penale;

f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;

i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 643, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;

l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416, commi 1 e 3, del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c) d), f), g), i) del presente comma.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà».

«Art. 381 (*Arresto facoltativo in flagranza*). — 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

27-12-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 302

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:

- a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale;
- b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319, comma 4 e 321 del codice penale;
- c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336, comma 2, del codice penale;
- d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;
- e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale;
- f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;
- g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;
- h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635, comma 2 del codice penale;
- i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;
- l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale;
- m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24, comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arresto è posto immediatamente in libertà.

4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.

4-bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.

— Il testo dell'articolo 39-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, è il seguente:

«Art. 39-bis. — 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle loro competenze:

- a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla presente legge;
- b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;
- c) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un servizio per l'adozione internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 39-ter e svolga per le coppie che lo richiedano al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale le attività di cui all'articolo 31, comma 3.

3. I servizi per l'adozione internazionale di cui al comma 2 sono istituiti e disciplinati con legge regionale o provinciale in attuazione dei principi di cui alla presente legge. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate le funzioni amministrative relative ai servizi per l'adozione internazionale.

Nota all'art. 9:

— Il testo dell'art. 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota all'art. 1.

Nota all'art. 10:

— Il testo dell'art. 39, comma 1, lettera c), della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, è il seguente:

«1. La Commissione per le adozioni internazionali:

a)-b) (omissis);

c) autorizza l'attività degli enti di cui all'articolo 39-ter, cura la tenuta del relativo albo, vigila sul loro operato, lo verifica almeno ogni tre anni, revoca l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme della presente legge. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento all'attività svolta dai servizi per l'adozione internazionale, di cui all'articolo 39-bis».

Nota all'art. 15:

— Il R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica del 12 dicembre 1933, n. 286.

Nota all'art. 17:

— Il testo dell'art. 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, è il seguente:

«Art. 9. — 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 13.200 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, per 11.200 milioni di lire, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per 2.000 milioni di lire, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Le somme di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo per le politiche sociali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con esclusione della quota di minori entrate pari a 3.000 milioni di lire recate dall'articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, nonché dall'articolo 4 della presente legge.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Nota all'art. 18:

— Il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 27 aprile 1999, n. 97 - serie generale - è il seguente:

«Art. 33 (Comitato per i minori stranieri). (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31). — 1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate è istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite:

a) le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri in età superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;

27-12-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 302

b) le modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attività dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo.

2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalità di cui al comma 2, è adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorità giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.

3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attività di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.

— Il testo dell'art. 33, comma 5, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, è il seguente:

«5. Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel territorio dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui il minore si trova. Il tribunale, adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, provvede ai sensi dell'articolo 37-bis qualora ne sussistano i presupposti, ovvero segnala la situazione alla Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore e si proceda ai sensi dell'articolo 34».

99G0564

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 settembre 1999.

Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 8 agosto 1990, n. 241;

Visto il comma 1 dell'art. 40 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996 - Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996;

Visto l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 1988, n. 377, e successive modifiche ed integrazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, recante norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Considerata la necessità di dare urgente e completa attuazione alla direttiva del Consiglio 85/337/CEE, anche in considerazione del parere motivato complementare del 29 settembre 1998 con il quale la Commissione delle Comunità europee ha invitato la Repubblica

italiana a prendere le misure necessarie per la sottoposizione alla valutazione dell'impatto ambientale di taluni progetti di cui all'allegato II alla direttiva predetta quando questi abbiano un impatto ambientale importante;

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», corredato delle relative note, che delega alle regioni le competenze in materia di valutazione dell'impatto ambientale per quanto riguarda i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione di minerali solidi e di idrocarburi e delle risorse geotermiche sulla terraferma;

Considerato che appare opportuno modificare la definizione di alcune delle categorie progettuali in materia di rifiuti elencate negli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale, secondo le classificazioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», e successive integrazioni e modificazioni;

Dato atto che con successivo atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono individuate le categorie di opere, interventi ed attività da sottoposte a valutazione d'impatto ambientale di competenza statale da trasferirsi alla competenza regionale;

Sentite le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 luglio 1999;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

CIRC. 88/93

MAGGIOR 3
LA 10/10/93

*Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale*
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO

DIV. VI

*Prot. N. 9023
Allegati*

9023

3

OGGETTO : Sentenza Corte Costitu-
zionale n. 179 del 2-21 aprile 1993.

Roma 13/5 1993
Agli Uffici Regionali del
Lavoro e M.O. —

— Agli Uffici Provinciali del
Lavoro e M.O.

LORO SEDI

- e,p.c.
- Agli Ispettorati Regionali del Lavoro
 - Agli Ispettorati Provinciali del Lavoro
 - Alla Regione Siciliana - Asses-
sorato del lavoro
 - Alla Provincia Autonoma di Trento -
Dipartimento Servizio Lavoro
 - Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Alto Adige - Assessorato per gli
Affari Sociali
 - Alla Direzione Generale degli
AA.GG. e del Personale

L'attuale disciplina legislativa, configurantesi nell'art. 7 della L.903/77, riconosce al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavora-
trice rinunciataria, il diritto all'astensione facoltativa dal lavoro post-
partum e ad assentarsi per motivi inerenti all'eventuale malattia del bam-
bino di età inferiore a tre anni.

A questo proposito e sulla linea di "una nuova visione del ruolo
dei genitori nella vita familiare, ed in particolare del modo in cui essi
debbono con eguali diritti e doveri concorrere all'assistenza alla prole",
la Corte Costituzionale con sentenza n. 1 del 1987 ha esteso al padre la-
voratore la possibilità di usufruire dell'astensione obbligatoria post-
partum (art. 4 lett. c. L. 1204/71) e dei riposi giornalieri (art. 10) qua-
lora la madre, lavoratrice e non ⁽¹⁾, sia deceduta o gravemente inferma.

Con ulteriore sentenza n. 179 del 2-21 aprile 1993, la Corte Costi-
tuzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903 nella parte in cui non estende la padre la-
voratore in alternativa alla madre lavoratrice consenziente, il diritto
ai riposi giornalieri previsti dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, per l'assistenza al figlio.

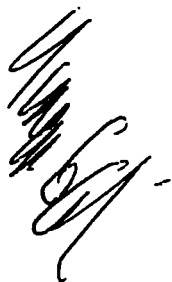
Pertanto, sulla base di un diritto acquisito, con la sentenza di
cui sopra, il padre, lavoratore dipendente, deve presentare al proprio
datore di lavoro (per il settore privato) o al dirigente preposto all'am-
FR/ ministrazione del personale per quanto riguarda la P.A. una dichiarazione

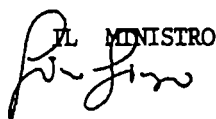
(1) Corte Cost. ordinanza 144 del 10/4/87.

ALC. (64)

da cui risulti la rinuncia della madre, lavoratrice dipendente, ad avvalersi del diritto in questione.

Inoltre, il diritto ai riposi giornalieri retribuiti non può esercitarsi in quei periodi di astensione obbligatoria (art. 4 L. 1204 del 1971) o di assenza facoltativa (art. 7 stessa legge) da parte del lavoratore padre e della lavoratrice madre o per altre cause per cui l'obbligo lavorativo venga sospeso.



IL MINISTRO


PAG.	LEGGE	VOCE	LAVORO
4	I/IV	200	D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532
1			

I/IV

D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532 (1).

Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, della L. 5 febbraio 1999, n. 25 (2).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva n. 93/104/CE del Consiglio del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, ed in particolare gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25;

Visto l'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 2 agosto 1999, n. 263, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1999, n. 214;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1999;

Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. Campo di applicazione. — 1. Il presente decreto si applica a tutti i datori di lavoro pubblici e privati che utilizzino lavoratori e lavoratrici con prestazioni di lavoro notturno, ad eccezione di quelli operanti nei settori del trasporto aereo, ferroviario, stradale, marittimo, della navigazione interna, della pesca in mare, delle altre attività in mare, nonché delle attività dei medici in formazione. Nei confronti del personale dirigente e direttivo, del personale addetto ai servizi di collaborazione familiare e dei lavoratori addetti al culto dipendenti da enti ecclesiastici o da confessioni religiose, non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 4.

2. Nei riguardi delle forze armate e di polizia, dei servizi di protezione civile, ivi compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non-

ché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e per la specifica disciplina del rapporto di impiego, con le modalità individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Definizioni. — 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:

a) lavoro notturno: l'attività svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino;

b) lavoratore notturno:

1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga, in via non eccezionale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero;

2) qualsiasi lavoratore che svolga, in via non eccezionale, durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro normale secondo le norme definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproportionato in caso di lavoro a tempo parziale.

2. I contratti collettivi individuano le condizioni e i casi di eccezionalità nell'adibizione al lavoro notturno di cui al comma 1, lettere a) e b).

3. Limitazioni al lavoro notturno. — 1. Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali.

2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (3), come sostituito dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1999, n. 25 (2), e dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 (4), la contrattazione collettiva può determinare ulteriori limitazioni all'effettuazione del lavoro notturno, ovvero ulteriori priorità rispetto a quelle di cui al comma 1.

4. Durata della prestazione. — 1. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore nelle ventiquattro ore, salvo l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, che prevedano un orario di lavoro plurisettimanale, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 gennaio 2000, n. 16.

(2) Riportata alla voce COMUNITÀ EUROPEE.

(3) Riportata al n. E/XXXII.

(4) Riportato al n. E/XXXIV.

LAVORO	VOCE	LEGGE	PAG.
D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532	200	I/IV	5 I

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa consultazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative e delle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, viene stabilito un elenco delle lavorazioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, il cui limite è di otto ore nel caso di ogni periodo di ventiquattro ore.

3. Il periodo minimo di riposo settimanale di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 (5), non viene preso in considerazione per il computo della media se cade nel periodo di riferimento stabilito dai contratti collettivi di cui al comma 1.

5. *Tutela della salute.* — 1. I lavoratori notturni devono essere sottoposti a cura e a spese del datore di lavoro, per il tramite del medico competente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (6), come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 (6):

a) ad accertamenti preventivi volti a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti;

b) ad accertamenti periodici almeno ogni due anni per controllare il loro stato di salute;

c) ad accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturno.

6. *Trasferimento al lavoro diurno.* — 1. Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata tramite il medico competente, è garantita al lavoratore l'assegnazione ad altre mansioni o altri ruoli diurni.

2. La contrattazione collettiva definisce le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e individua le soluzioni nel caso in cui l'assegnazione prevista dal citato comma non risulti applicabile.

7. *Riduzione dell'orario di lavoro e maggiorazione retributiva.* — 1. La contrattazione collettiva stabilisce la riduzione dell'orario di lavoro normale settimanale e mensile nei confronti dei lavoratori notturni e la relativa maggiorazione retributiva.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede a verificare periodicamente, e almeno annualmente, le disposizioni introdotte dai contratti collettivi nazionali ai sensi del comma 1.

8. *Rapporti sindacali.* — 1. L'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle rappresentanze sindacali unitarie, ovvero delle rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza, delle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; la consultazione è effettuata e conclusa entro sette giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavoro.

9. *Doveri di informazione.* — 1. Il datore di lavoro, prima dell'adibizione al lavoro, informa i lavoratori notturni e il rappresentante della sicurezza sui maggiori rischi derivanti dallo svolgimento del lavoro notturno, ove presenti.

2. Il datore di lavoro garantisce l'informazione sui servizi per la prevenzione e la sicurezza, nonché la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ovvero delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 8, per le lavorazioni che comportano i rischi particolari di cui all'articolo 4, comma 2.

10. *Comunicazione del lavoro notturno.* — 1. Il datore di lavoro informa per iscritto la direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro, competente per territorio, con periodicità annuale, dell'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, quando esso non sia previsto dal contratto collettivo; tale informativa va estesa alle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 12 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955 (7).

11. *Misure di protezione personale e collettiva.* — 1. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa informativa alle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 8, un livello di servizi e di mezzi di prevenzione o di protezione adeguati alle caratteristiche del lavoro notturno e assicura un livello di servizi equivalente a quello previsto per il turno diurno.

2. Il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze sindacali di cui all'articolo 8, dispone, ai sensi degli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (6), per i lavoratori notturni che effettuano le lavorazioni che comportano rischi particolari di cui all'elenco definito dall'articolo 4, comma 2, appropriate misure di protezione personale e collettiva.

3. I contratti collettivi possono prevedere modalità e specifiche misure di prevenzione relativamente alle prestazioni di lavoro notturno di particolari categorie di lavoratori, quali quelle individuate con riferimento alla legge 5 giugno 1990, n. 135 (8), e alla legge 26 giugno 1990, n. 162 (9).

12. *Sanzioni.* — 1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con la sanzione di cui all'articolo 89, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (6), per la violazione della disposizione di cui all'articolo 5;

b) con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti temporali di cui all'articolo 4.

(5) Riportata al Q/I.

(6) Riportato alla voce INFORTUNI SUL LAVORO E IGIENE (PREVENZIONE DEGLI).

(7) Riportato al n. M/II.

(8) Riportata alla voce MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI.

(9) Riportata alla voce STUPEFACENTI.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO U.E. 96/34

concernente l'accordo quadro sul congedo parentale
concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Visto l'Accordo sulla politica sociale allegato al Protocollo sulla politica sociale n. 14 del Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione, (*)

1. considerando che, sulla base del Protocollo sulla politica sociale gli Stati membri, ad eccezione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (qui di seguito denominati "Stati membri"), desiderosi di attuare la Carta sociale del 1989, hanno convenuto un accordo sulla politica sociale;
2. considerando che le parti sociali, in forza dell'articolo 4, paragrafo 2 dell'accordo sulla politica sociale, possono richiedere congiuntamente che gli accordi a livello comunitario siano attuati in base a una decisione del Consiglio, su proposta della Commissione;

(*) GU n. C ...

-
- (1) D riserva d'esame d'ordine generale;
si pronuncerà sul contesto istituzionale dell'attuazione dell'accordo sulla politica sociale.
- Comm.: si è riservata la possibilità di fare una dichiarazione, segnatamente tenuto conto di talune disposizioni contenute nella proposta.
- (2) DK,D,F : riserva d'esame parlamentare.

3. considerando che il punto 16 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, relativo alla parità di trattamento tra uomini e donne, stabilisce in particolare che "è altresì opportuno sviluppare misure che consentano agli uomini e alle donne di conciliare meglio i loro obblighi professionali e familiari";
4. considerando che il Consiglio, nonostante l'esistenza di un ampio consenso, non è stato in grado di deliberare sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa ai congedi parentali e ai congedi per motivi familiari (*), modificata (**) il 15 novembre 1984;
5. considerando che la Commissione, in ottemperanza all'articolo 3, paragrafo 2 dell'accordo sulla politica sociale, ha consultato le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione comunitaria relativa alla conciliazione della vita professionale con la vita familiare;
6. considerando che la Commissione, convinta a seguito di tale consultazione che un'azione comunitaria era opportuna, ha nuovamente consultato le parti sociali sul contenuto della proposta in questione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 di detto accordo;
7. considerando che le organizzazioni interprofessionali a carattere generale (UNICE, CEEP e CES) hanno informato la Commissione, con lettera congiunta del 5 luglio 1995, che intendevano avviare il procedimento previsto all'articolo 4 di detto accordo;
8. considerando che dette organizzazioni interprofessionali hanno concluso, il 14 dicembre 1995, un accordo quadro sul congedo parentale e che hanno trasmesso alla Commissione la loro domanda congiunta affinché sia data attuazione a tale accordo quadro tramite decisione del Consiglio su proposta della Commissione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 di detto accordo;

(*) GU n. C 333 del 9.12.1983, pag. 6.

(**) GU n. C 316 del 27.11.1984, pag. 7.

9. considerando che il Consiglio, nella sua risoluzione del 6 dicembre 1994 relativa ad alcune prospettive di una politica sociale dell'Unione europea: contributo alla convergenza economica e sociale dell'Unione, ⁽¹⁾ ha invitato le parti sociali a sfruttare le possibilità di concludere convenzioni, in quanto sono di norma più vicine alla realtà sociale e ai problemi sociali, e che a Madrid i membri del Consiglio europeo il cui Stato aderisce all'accordo sulla politica sociale hanno espresso il loro plauso per la conclusione di questo accordo quadro,
10. considerando che le parti contraenti hanno voluto concludere un accordo quadro che prevede prescrizioni minime sul congedo parentale e sull'assenza dal lavoro per cause di forza maggiore e lascia agli Stati membri e/o alle parti sociali il compito di definire le condizioni di applicazione al congedo parentale per tener conto della situazione [compresa quella della politica familiare] ⁽¹⁾ esistente in ogni Stato membro segnatamente riguardo alle condizioni di concessione del congedo parentale e di esercizio del diritto di congedo parentale;
11. considerando che l'atto appropriato per l'attuazione del suddetto accordo quadro è costituito da una direttiva ai sensi dell'articolo 189 del trattato; che tale atto vincola gli Stati membri quanto ai risultati da raggiungere, pur lasciando loro la competenza per la forma e i mezzi;
12. considerando che, conformemente al principio di sussidiarietà e al principio di proporzionalità sanciti all'articolo 3B del trattato, gli obiettivi della presente direttiva non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono quindi esserlo a livello comunitario; che la presente direttiva si limita a prevedere requisiti minimi per conseguire detti obiettivi e non supera quanto è necessario a tal fine;

(¹) GU n. C 368 del 23.12.1994, pag. 6.

(1) Nove delegazioni e la Comm. possono accettare questa parte di frase.

<u>IRL</u>	:	potrebbe accettarla nel contesto di un compromesso globale.
<u>S</u>	:	riserva d'esame favorevole;
<u>GR,L,P</u>	:	riserva d'esame.

13. considerando che la Commissione ha elaborato la proposta di direttiva del Consiglio tenendo conto del carattere rappresentativo delle parti contraenti, del loro mandato, della legalità di ciascuna clausola dell'accordo quadro e del rispetto delle disposizioni pertinenti concernenti le piccole e medie imprese;
14. considerando che la Commissione, in linea con la sua comunicazione del 14 dicembre 1993 riguardante l'attuazione del protocollo sulla politica sociale, ha informato il Parlamento europeo sottoponendogli il testo dell'accordo quadro corredato della sua proposta di direttiva e della rispettiva relazione;
15. considerando che la Commissione ha inoltre informato il Comitato economico e sociale trasmettendogli il testo dell'accordo quadro corredato della sua proposta di direttiva e della relazione;
16. considerando che la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro sottolinea che l'attuazione delle disposizioni del presente accordo non costituisce una giustificazione valida per la riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori in materia; che resta impregiudicato il diritto degli Stati membri e/o delle parti sociali di stabilire, con l'evolversi della situazione (compresa anche l'introduzione della non trasferibilità), disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse, purché le prescrizioni minime previste nel presente accordo siano rispettate;
17. considerando che la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori riconosce l'importanza della lotta contro le discriminazioni basate sul sesso, sul colore, sulla razza, sulle opinioni e sulle credenze;

- [18. considerando che ai sensi dell'articolo F, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea "l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario";] (1)
19. considerando che gli Stati membri possono affidare alle parti sociali, su loro richiesta congiunta, l'attuazione della presente direttiva a condizione che essi prendano tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i risultati prestabiliti dalla presente direttiva;
20. considerando che l'attuazione dell'accordo quadro concorre alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 dell'accordo sulla politica sociale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Attuazione dell'accordo quadro

La presente direttiva mira ad attuare l'accordo quadro sul congedo parentale concluso il 14 dicembre 1995 tra le organizzazioni interprofessionali a carattere generale (UNICE, CEEP e CES), e figurante nell'allegato.

(1) Tredici delegazioni : mantenere il considerando n. 18, tenuto conto della soppressione della clausola di non discriminazione nel dispositivo.
S riserva d'esame.

Articolo 2**Disposizioni finali**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro (*) o procurano che entro tale data le parti sociali pongano in atto le disposizioni necessarie mediante accordi. Gli Stati membri devono prendere tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i risultati prescritti dalla presente direttiva.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri possono fruire di un periodo supplementare non superiore ad un anno, ove sia necessario in considerazione di difficoltà particolari o dell'attuazione tramite contratto collettivo.

Essi devono informare immediatamente la Commissione di tali circostanze.

3. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono fissate dagli Stati membri.

(*) Data : due anni dall'adozione della presente direttiva.

ALLEGATO**DICHIARAZIONE DA ISCRIVERE NEL PROCESSO VERBALE DEL CONSIGLIO**

La Commissione ha dichiarato:

"la direttiva nel suo complesso

1. La Commissione ha proposto di inserire, all'articolo 2 paragrafi 1 e 2 della direttiva, le clausole tipo figuranti nelle direttive che stabiliscono le prescrizioni minime relative alla possibilità di adozione di disposizioni più favorevoli e al non abbassamento del livello generale di protezione.

Poiché l'atto adottato è una direttiva rivolta agli Stati membri, la Commissione ritiene infatti insufficiente che l'obbligo loro imposto a tale riguardo figuri espressamente solo nell'accordo concluso tra le parti sociali.

2. Benché spetti agli Stati membri stabilire il regime di sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva, queste ultime devono essere, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, effettive, proporzionali e dissuasive.
 3. La presente direttiva dovrebbe essere applicata senza alcuna discriminazione basata sulla razza, sul sesso, sulla tendenza sessuale, sul colore, sulla religione o sull'origine nazionale."
-

ACCORDO QUADRO SUL CONGEDO PARENTALE

PREAMBOLO

L'allegato accordo costituisce un impegno dell'UNICE, del CEEP e della CES a porre in atto prescrizioni minime sul congedo parentale e sull'assenza dal lavoro per ragioni di forza maggiore inteso quale importante strumento per conciliare la vita professionale e quella familiare e per promuovere la parità di opportunità e di trattamento tra gli uomini e le donne.

La CES, l'UNICE e il CEEP invitano la Commissione a sottoporre questo accordo quadro al Consiglio affinché questi, con propria decisione, renda tali prescrizioni minime vincolanti negli Stati membri della Comunità europea ad eccezione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

I. CONSIDERAZIONI GENERALI

1. Visto l'accordo sulla politica sociale allegato al protocollo sulla politica sociale del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 3, paragrafo 4 e 4, paragrafo 2;
2. considerando che l'articolo 4, paragrafo 2 dell'accordo sulla politica sociale prevede che gli accordi conclusi a livello comunitario siano attuati, a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base a una decisione del Consiglio su proposta della Commissione;
3. considerando che la Commissione ha annunciato la propria intenzione di proporre una misura comunitaria in merito alla conciliazione della vita professionale con quella familiare;
4. considerando che la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali stabilisce, al punto 17 relativo alla parità di trattamento tra uomini e donne, che è opportuno sviluppare misure che consentano agli uomini e alle donne di conciliare meglio i loro obblighi professionali e familiari;

5. considerando che la risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 1994 riconosce che una politica effettiva di pari opportunità presuppone una strategia globale integrata, la quale consenta una migliore organizzazione degli orari di lavoro, una maggiore flessibilità e un più agevole reinserimento nella vita professionale e prende atto del ruolo importante che svolgono le parti sociali sia in tale campo sia nell'offrire, agli uomini e alle donne, la possibilità di conciliare le loro responsabilità professionali e familiari;
6. considerando che le misure volte a conciliare la vita professionale familiare dovrebbero promuovere l'introduzione di nuovi modi flessibili di organizzazione del lavoro e dell'orario, più adattati ai bisogni della società in via di mutamento, e rispondenti sia alle esigenze delle imprese che di quelli dei lavoratori;
7. considerando che la politica familiare deve essere situata nel contesto dei mutamenti demografici, degli effetti dell'invecchiamento della popolazione, del ravvicinamento delle generazioni e della promozione della partecipazione delle donne alla vita attiva;
8. considerando che gli uomini dovrebbero essere motivati ad assumere uguali responsabilità familiari, ad esempio, proponendo loro di prendere congedi parentali tramite programmi di sensibilizzazione;
9. considerando che il presente accordo è un accordo quadro che stabilisce prescrizioni e disposizioni minime sul congedo parentale, distinto dal congedo di maternità, e sull'assenza dal lavoro per forza maggiore e rinvia agli Stati membri e alle parti sociali per la determinazione di condizioni di accesso e di modalità di applicazione affinché sia tenuto conto della situazione particolare di ciascuno Stato membro;
10. considerando che gli Stati membri dovrebbero prevedere il mantenimento delle prestazioni in natura effettuate a titolo di assicurazione malattia durante il periodo minimo di congedo parentale;

11. considerando che gli Stati membri dovrebbero inoltre, ove ciò risulti opportuno in considerazione delle condizioni nazionali e della situazione di bilancio, contemplare il mantenimento integrale dei diritti alle prestazioni di sicurezza sociale durante il periodo minimo di congedo parentale;
12. considerando che il presente accordo tiene conto della necessità di migliorare le condizioni di politica sociale, di favorire la competitività dell'economia della Comunità e di evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese;
13. considerando che le Parti sociali sono le più idonee a trovare soluzioni rispondenti alle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori e che quindi deve essere riservato loro un ruolo particolare nell'attuazione e applicazione del presente accordo,

LE PARTI FIRMATARIE HANNO CONCLUSO IL SEGUENTE ACCORDO:

II. CONTENUTO

Clausola 1: Oggetto e campo d'applicazione

1. Il presente accordo stabilisce prescrizioni minime volte ad agevolare la conciliazione delle responsabilità professionali e familiari dei genitori che lavorano.
2. Il presente accordo si applica a tutti i lavoratori, di ambo i sessi aventi un contratto o un rapporto di lavoro definito dalla legge, da contratti collettivi o dalle prassi vigenti in ciascuno Stato membro.

Clausola 2: Congedo parentale

1. Fatta salva la clausola 2.2, il presente accordo, attribuisce ai lavoratori, di ambo i sessi, il diritto individuale al congedo parentale per la nascita o l'adozione di un bambino, affinché possano avere cura per un periodo minimo di tre mesi fino a un'età non superiore a 8 anni determinato dagli Stati membri e/o dalle parti sociali.
2. Per promuovere la parità di opportunità e di trattamento tra gli uomini e le donne le parti firmatarie del presente accordo considerano che il diritto al congedo parentale previsto alla clausola 2.1 deve, in linea di principio, essere attribuito in forma non trasferibile.
3. Le condizioni di accesso e le modalità di applicazione del congedo parentale sono definite dalla legge e/o dai contratti collettivi negli Stati membri, nel rispetto delle prescrizioni minime del presente accordo. Gli Stati membri e/o le parti sociali possono in particolare:
 - a) stabilire che il congedo parentale sia accordato a tempo pieno, a tempo parziale, in modo frammentato o nella forma di un credito di tempo;
 - b) subordinare il diritto al congedo parentale ad una determinata anzianità lavorativa e/o aziendale che non può superare un anno;
 - c) adeguare le condizioni di accesso e le modalità d'applicazione del congedo parentale alle circostanze particolari proprie dell'adozione;
 - d) fissare i termini del preavviso che il lavoratore deve dare al datore di lavoro allorché intende esercitare il diritto al congedo parentale; tale preavviso deve indicare l'inizio e la fine del periodo di congedo;

- e) definire le circostanze in cui il datore di lavoro, previa la consultazione conforme alla legge, ai contratti collettivi e alle prassi nazionali, è autorizzato a rinviare la concessione del congedo parentale per giustificati motivi attinenti al funzionamento dell'impresa (ad esempio allorché il lavoro è di natura stagionale, o se non è possibile trovare un sostituto durante il periodo di preavviso, o se una quota significativa della manodopera domanda il congedo parentale allo stesso tempo, o allorché una funzione particolare rivesta importanza strategica). Qualsiasi difficoltà derivante dall'applicazione di questa clausola deve essere risolta secondo la legge, i contratti collettivi e le prassi nazionali;
 - f) in aggiunta a quanto stabilito nella lettera e), autorizzare accordi particolari intesi a soddisfare le esigenze operative e organizzative delle piccole imprese.
- 4. Onde assicurare che i lavoratori possano esercitare il diritto al congedo parentale, gli Stati membri e/o le parti sociali prendono le misure necessarie per proteggere i lavoratori dal licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale, secondo la legge i contratti collettivi o le prassi nazionali.
 - 5. Al termine del congedo parentale, il lavoratore ha diritto di ritornare allo stesso posto di lavoro o, qualora ciò non sia possibile, ad un lavoro equivalente o analogo che corrisponde al suo contratto o al rapporto di lavoro del lavoratore.
 - 6. I diritti acquisiti o in via di acquisizione alla data di inizio del congedo parentale restano immutati fino alla fine del congedo parentale. Al termine del congedo parentale tali diritti, si applicano con le eventuali modifiche derivanti dalla legislazione, dai contratti collettivi o dalle prassi nazionali.
 - 7. Gli Stati membri e/o le parti sociali definiscono le modalità del contratto o del rapporto di lavoro per il periodo del congedo parentale.

8. Tutte le questioni di sicurezza sociale legate al presente accordo dovranno essere esaminate e determinate dagli Stati membri secondo la legge nazionale, tenendo conto dell'importanza della continuità dei diritti alle prestazioni di sicurezza sociale per i diversi rischi, in particolare dei diritti dell'assistenza sanitaria.

Clausola 3: Assenza dal lavoro per forza maggiore

1. Gli Stati membri e/o le parti sociali prendono le misure necessarie per autorizzare i lavoratori ad assentarsi dal lavoro, secondo la legge i contratti collettivi e/o le prassi nazionali, per forza maggiore derivante da ragioni familiari urgenti relative a malattie o infortuni che rendono indispensabile la presenza immediata del lavoratore.
2. Gli Stati membri e/o le parti sociali possono precisare le condizioni di accesso le modalità di applicazione della clausola 3.1 e limitare tale diritto ad una durata determinata per anno e/o per evento.

Clausola 4: Disposizioni finali

1. Gli Stati membri possono applicare o introdurre disposizioni più favorevoli di quelle previste nel presente accordo.
2. L'attuazione delle disposizioni del presente accordo non costituisce una giustificazione valida per la riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori in materia; resta impregiudicato il diritto degli Stati membri e/o delle parti sociali di stabilire, con l'evolversi della situazione (compresa anche l'introduzione della non trasferibilità), disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse, purché le prescrizioni minime previste nel presente accordo siano rispettate.

3. Il presente accordo lascia impregiudicato il diritto delle parti sociali di concludere, a livello appropriato, compreso quello europeo, convenzioni che adattino e/o integrino le sue disposizioni in considerazione di circostanze particolari.
4. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla decisione del Consiglio entro due anni dall'adozione della decisione ovvero procurano che le parti sociali ⁽¹⁾ attuino le disposizioni necessarie mediante accordi entro tale lasso di tempo. Gli Stati membri possono, ove ciò sia necessario in considerazione di difficoltà particolari o dell'attuazione tramite contratto collettivo, fruire al massimo di un anno supplementare per conformarsi alla decisione.
5. La prevenzione e l'esame delle controversie e dei ricorsi risultanti dall'applicazione dell'accordo ha luogo secondo la legge i contratti collettivi e le prassi nazionali.
6. Fatto salvo il ruolo della Commissione, dei giudici nazionali e della Corte di giustizia, qualsiasi questione relativa all'interpretazione del presente accordo a livello europeo dovrebbe, innanzitutto essere sottoposta, dalla Commissione alle parti firmatarie, che esprimeranno un parere.

(1) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 dell'accordo sociale.

7. Le parti firmatarie sottopongono a revisione l'applicazione del presente accordo 5 anni dopo la data della decisione del Consiglio qualora una di esse ne faccia domanda.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1995

(f.to) Fritz Verzetnitsch,
Presidente della
CES

(f.to) Emilio Gabaglio
Segretario
Generale

CES

bid. Emile
Jacqmain 155
1210 Bruxelles

(f.to) Antonio Castellano
Auyanet
Presidente del CEEP

(f.to) Roger Gourvès
Segretario Generale

CEEP

rue de la Charité 15
1040 Bruxelles

(f.to) François Perigot
Presidente dell'UNICE

(f.to) Zygmunt Tyszkiewicz
Segretario Generale

UNICE

rue Joseph II 40
1040 Bruxelles
